



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

SAF • SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

# Aspetti fiscali delle operazioni straordinarie per i soggetti IAS/IFRS

nr. **41** • Commissione Diritto  
Tributario Nazionale

a cura di  
Emanuela Fusa

*i quaderni*



S.A.F. LUIGI MARTINO

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano





---

# Aspetti fiscali delle operazioni straordinarie per i soggetti IAS/IFRS

nr. **41** • Commissione Diritto  
Tributario Nazionale

a cura di  
Emanuela Fusa

## I Quaderni della Scuola di Alta Formazione

### Comitato Istituzionale:

Diana Bracco, Marcello Fontanesi, Mario Forchetti, Giuseppe Grechi, Nicola Mastropasqua, Lorenzo Ornaghi, Carlo Palumbo, Angelo Provasoli, Alessandro Solidoro, Guido Tabellini.

### Comitato Scientifico:

Giancarlo Astegiano, Giuseppe Bernoni, Pasquale Cormio, Franco Dalla Sega, Felice Martinelli, Guido Marzorati, Cesare Minola, Lorenzo Pozza, Patrizia Riva, Massimo Saita, Paola Saracino, Alessandro Solidoro, Luigi Vinciguerra.

### Comitato Editoriale:

Claudio Badalotti, Aldo Camagni, Ciro D'Aries, Francesca Fieconi, Carlo Garbarino, Cesare Gerla, Francesco Novelli, Patrizia Riva, Alessandro Solidoro, Gian Battista Stoppani, Alessandra Tami, Dario Velo, Cesare Zafarana.

### Commissione Diritto Tributario Nazionale:

*Delegato del Consiglio:* Andrea Zonca.

*Presidente della Commissione:* Ambrogio Piccoli.

*Componenti:* Marco Antonini, Mara Antreoli, Vincenzo Atzori, Monica Barollo, Cristoforo Barreca, Maria Adelaide Beretta, Alessandra Biagi, Paolo Giosuè Bifulco, Sandro Botticelli, Maria Carla Bottini, Paolo Brecciaroli, Angelo Buganè, Rita Calculli, Davide Campolunghi, Alfredo Candigliota, Manuela Ornella Cane, Giovanni Canton, Giovanni Carabelli, Filippo Caravati, Pietro Carlomagno, Salvatore Cascitti, Fabio Castellani, Alessandro Cerati, Walter Cerioli, Alberto Ciocca, Nino Clerici, Federico Cocchi, Paolo Giacomo Colombo, Gianpaolo Coppola, Gianfranca Corbeddu, Carlo Corbella, Andrea Fabio Cottica, Elisabetta Maria Crespi, Patrizia D'Adamo, Gianluca Dan, Valeria De Cicco, Ettore De Pace, Gianluca De Vecchi, Giancarlo Dello Preite, Filippo Di Carpegna Brivio, Daiana Di Gaspero, Mario Difino, Paolo Dubini, Alfredo Fabozzi, Daniele Marcello Ferrario, Filippo Maria Ferruta, Claudio Finanze, Mario Fiocca, Nicola Frangi, Gilda Giovanna Fugazza, Emanuela Fusa, Riccardo Garegnani, Luigi Gemino, Francesca Gerosa, Enrico Carlo Gigliucci, Thomas Giuliani, Vittorio Giuseppe, Roberto Gonzaga, Antonio Grasso, Michele Grillo, Fabio Grimaldi, Giampiero Guarnerio, Marica Iadarola, Sandro La Ciacera, Francescantonio Lupoi, Gaspare Luppino, Stefano Maffi, Paolo Mandarino, Antonio Marinelli, Pinuccia Mazza, Daniele Mazzarino, Luigi Merola, Francesco Miceli, M. Francesca Mileo, Brunetta Mocchetti, Giancarlo Modolo, Massimo Mojana, Giuseppe Munafò, Paolo Dimitri Pagani, Luigi Pagliuca, Walter Maria Pangherz, Giovanni Pappalardo, Adolfo Parisi, Flavio Paternò, Mario Matteo Pellegrini, Alessio Pellitta, Christoph Pezzeri, Attilio Piccoli, Emanuele Pistone, Rosalba Pizzulo, Monica Alessandra Politi, Pierluigi Priso, Renzo Radicioni, Birgit Rauschendorfer, Paolo Redaelli, Fabiana Stefania Lara Redolfi-Fagara, Mario Reggio, Antonio Ricci, Gianluca Ronzio, Simone Antonio Salano, Sara Sambrotta, Corrado Sanvito, Riccardo Scandroglio, Antonio Scherillo, Rosaria Anna Semilia, Federico Sesana, Massimiliano Sironi, Amir Songhorian, Carlo Tagini, Diego Edoardo Vanasia, Emilio Vasile, Raffaele Villa.

### Direttore Responsabile:

Patrizia Riva

### Segreteria:

Elena Cattaneo  
corso Europa, 11 • 20122 Milano  
tel: 02 77731121 • fax: 02 77731173

## INDICE

Introduzione ( <i>Ambrogio Piccoli</i> ).....	5
1. La fiscalità dei soggetti IAS ( <i>Emanuela Fusa</i> ).....	7
1.1. Sintesi sul recepimento dei principi contabili internazionali.....	7
1.2. L'evoluzione della normativa fiscale per i soggetti IAS/IFRS .....	8
1.3. Aspetti fiscali delle differenze di <i>First Time Adoption</i> (FTA) .....	11
1.4. I riallineamenti a fini fiscali .....	12
1.5. Le altre disposizioni dopo la Finanziaria 2008.....	14
2. Il passaggio inverso: dai principi contabili internazionali ai principi contabili nazionali ( <i>Emanuela Fusa</i> ) .....	17
2.1. Dai principi contabili internazionali ai principi contabili nazionali.....	17
2.2. Le riserve dovute all'applicazione dei principi contabili internazionali.....	22
2.3. Revoca all'adozione degli IAS/IFRS .....	24
2.4. Un caso applicativo.....	25
2.5. Dagli IAS/IFRS ai principi contabili nazionali: aspetti fiscali .....	30
3. Operazioni di finanza straordinaria: gli effetti fiscali per le <i>Business     Combinations</i> ( <i>Emanuela Fusa</i> ) .....	35
3.1. Considerazioni preliminari in ordine al principio contabile internazionale IFRS 3.....	35
3.2. La rilevazione contabile delle operazioni di <i>business combinations</i> .....	37
3.3. Le operazioni sotto comune controllo .....	48
3.4. Profili fiscali delle operazioni di aggregazione aziendale .....	51

3.4.1.	Premessa.....	51
3.4.2.	La neutralità fiscale.....	53
3.4.3.	La natura dei valori recepiti.....	58
3.4.4.	La retrodatazione delle fusioni.....	58
3.4.5.	La deducibilità dei costi dell'operazione.....	60
3.4.6.	La ricostruzione delle riserve.....	61
3.5.	Il riallineamento dei valori per i soggetti IAS/IFRS nelle operazioni di fusione.....	64
3.6.	Aspetti particolari delle operazioni realizzative: le cessioni.....	67
4.	Casi e aspetti particolari delle operazioni straordinarie <i>(Elaborato della Commissione II.DD. e Operazioni Straordinarie ODCEC Roma, sintesi di Marco Murolo)</i> .....	71
	Bibliografia.....	89

Quanto scritto è il pensiero degli autori e non impegna l'editore SAF  
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

## INTRODUZIONE<sup>(\*)</sup>

La materia dei principi contabili internazionali è stata prevalentemente trattata nella fase della loro prima applicazione e, poi, a regime.

Raramente è stato esaminato il caso del ritorno ai principi contabili utilizzati in precedenza e, cioè, a quelli della disciplina del Codice Civile in materia di bilancio, come se ciò non potesse verificarsi data l'impossibilità di abbandonare i principi contabili internazionali se non per casi assolutamente straordinari.

L'osservazione della realtà delle imprese consente di rilevare però che l'eccezionalità di tali casi non è così infrequente in una economia caratterizzata dalla globalizzazione. Questa infatti implica un costante controllo dell'allocazione delle risorse disponibili con conseguenti decisioni nelle politiche di investimento finalizzate al perseguimento del più alto ritorno per l'investitore.

I casi che contemplano il ritorno ai principi contabili precedenti (quelli nazionali, sulla base delle norme del Codice Civile), nella generalità dei casi, sono conseguenza di operazioni straordinarie, cioè di acquisizioni alle quali fanno seguito le tipiche operazioni di riorganizzazione aziendale rappresentate da conferimenti, fusioni, scissioni regolate nei principi contabili internazionali da IFRS 3 Business combinations.

Nel secondo capitolo si illustrano pertanto le problematiche che si pongono nel ritorno ai principi contabili nazionali e l'Autore discute alcune ipotesi di soluzione, in attesa delle linee guida che saranno emanate prossimamente dall'OIC sul tema.

Il terzo capitolo del Quaderno richiama i contenuti contabili, appunto, dell'IFRS 3 con anche l'esposizione degli effetti fiscali conseguenti e l'illustrazione di aspetti e casi particolari di operazioni straordinarie.

---

<sup>(\*)</sup> A cura di Ambrogio Piccoli, Presidente Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano.

Il gruppo di studio che ha lavorato sul progetto, coordinato dalla collega Emanuela Fusa, si è attenuto alla caratteristica che contraddistingue i Quaderni. Nel caso specifico il testo, di agevole lettura, è stato arricchito con esempi pratici, comparazione con le norme interne e non manca di trattare gli aspetti fiscali e il regime di disponibilità delle riserve derivanti dall'adozione dei principi contabili internazionali.

La bibliografia segnalata consentirà, infine, di approfondire la materia.  
Buona consultazione.

Milano, maggio 2012

## 1. LA FISCALITÀ DEI SOGGETTI IAS<sup>(\*)</sup>

### 1.1. Sintesi sul recepimento dei principi contabili internazionali

Al fine di migliorare il livello di trasparenza e comparabilità dell'informativa finanziaria delle società<sup>(1)</sup>, l'Unione Europea con il Regolamento (CE) n. 1606/2002 ha previsto, per le società quotate, a decorrere dall'esercizio con inizio dal 1° gennaio 2005, la redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto disposto dai principi contabili internazionali, IAS/IFRS<sup>(2)</sup> emanati dallo IASB<sup>(3)</sup> con la facoltà, per gli Stati membri, di estenderne l'applicazione anche al bilancio d'esercizio e alle restanti società, con riguardo sia al bilancio d'esercizio sia al bilancio consolidato. Tali disposizioni hanno trovato attuazione in Italia con il D.Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38 che principalmente ha:

- imposto l'adozione dei principi contabili internazionali nella redazione dei bilanci consolidati, alle società emittenti strumenti finanziari quotati o diffusi tra il pubblico, alle banche, agli altri intermediari vigilati e alle compagnie di assicurazione;
- reso l'adozione di questi principi facoltativa per le altre società indicate all'art. 2;
- sancito il dovere di redigere il bilancio di esercizio in conformità agli IAS per le società obbligate ad applicarli nel consolidato;

---

<sup>(\*)</sup> A cura di Emanuela Fusa, Dottore Commercialista in Milano.

<sup>(1)</sup> Trattasi di un tentativo volto a creare un "linguaggio contabile comune" per le imprese che operano nell'Unione Europea considerando come la scarsa confrontabilità dei bilanci limita la capacità di investimento degli operatori economici. L'obiettivo principale è stato quindi quello di garantire la negoziazione dei valori mobiliari delle imprese UE nei mercati comunitari ed extracomunitari sulla base di un unico insieme di principi contabili internazionali.

<sup>(2)</sup> IAS, *International Accounting Standards* - IFRS, *International Financial Reporting Standards*.

<sup>(3)</sup> IASB, *International Accounting Standard Board*.

• disposto, per le altre società, diverse da quelle menzionate, che non redigono il bilancio in forma abbreviata, la facoltà di redazione dei bilanci, consolidati e d'esercizio, secondo gli IAS/IFRS, a partire dall'anno che sarà individuato con apposito decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero della Giustizia.

In sintesi si veda lo schema che segue:

Obbligo/Facoltà	Soggetti	Documenti	Decorrenza
Obbligo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Società quotate</li> <li>• Società emittenti di strumenti finanziari diffusi</li> <li>• Banche - Sim - SGR</li> <li>• Enti finanziari vigilati</li> <li>• Assicurazioni</li> </ul>	Bilancio consolidato	2005
Facoltà	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Società quotate</li> <li>• Società emittenti di strumenti finanziari diffusi</li> <li>• Banche - Sim - SGR</li> <li>• Enti finanziari vigilati</li> <li>• Assicurazioni</li> </ul>	Bilancio d'esercizio	2005
Obbligo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Società quotate</li> <li>• Società emittenti di strumenti finanziari diffusi</li> <li>• Banche - Sim - SGR</li> <li>• Enti finanziari vigilati</li> <li>• Assicurazioni quotate che non redigono il bilancio consolidato</li> </ul>	Bilancio d'esercizio	2006
Facoltà	Società controllate e collegate di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Società quotate</li> <li>• Società emittenti di strumenti finanziari diffusi</li> <li>• Banche - Sim - SGR</li> <li>• Enti finanziari vigilati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilancio consolidato</li> <li>• Bilancio d'esercizio</li> </ul>	2005/2006

## 1.2. L'evoluzione della normativa fiscale per i soggetti IAS/IFRS

A seguito del D.Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38, il legislatore fiscale ha dovuto rivisitare le proprie norme per tener conto, in modo adeguato, delle nuove regole nella redazione del bilancio.

Per i periodi d'imposta anteriori a quello di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008<sup>(4)</sup>, il D.Lgs. n. 38 del 2005 ha "promosso" una tendenziale neutralità del trattamento fiscale per i soggetti *LAS Adopter* e non, rendendo necessaria la gestione di un "doppio binario" tra i valori contabili e i valori fiscali, in linea con le previsioni della disciplina transitoria contenuta nello stesso D.Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38.

Fino al 31 dicembre 2007 vigeva un sistema di regole fiscali che si basavano sulla rappresentazione giuridico-formale delle operazioni aziendali, fonte di una pesante inconciliabilità con il principio della "prevalenza della sostanza sulla forma" (*substance over form*) fondamento della rappresentazione prevista per il bilancio *LAS compliant*. In tale situazione i criteri di rappresentazione contabile indicati dagli IAS/IFRS trovavano riconoscimento fiscale esclusivamente nell'ipotesi in cui erano conformi alla rappresentazione giuridico-formale degli accadimenti aziendali. Diversamente la rappresentazione non poteva che essere incompatibile con le disposizioni contenute nel TUIR.

Tali aspetti sono stati chiariti dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7/E del 28 febbraio 2011. In particolare sono stati fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito imponibile per i soggetti che avevano dato rilievo ai componenti negativi (costi) imputati a diverso titolo e competenza rispetto alla rappresentazione giuridico formale. Invece per gli operatori che avevano assoggettato a tassazione i componenti positivi (ricavi), rilevandoli con diverso titolo e competenza rispetto alle disposizioni fiscali, la valutazione sul mantenimento o meno del livello complessivo di tassazione della rappresentazione giuridico formale è stata attribuita all'attività di controllo.

In realtà, la scelta fiscale operata per i soggetti IAS prima della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) non era stata adeguatamente supportata dalla normativa di riferimento; lo stesso D.Lgs. 38 non era sufficiente ad affrontare la materia in modo organico. Diverse le situazioni non disciplinate dalle norme, con conseguente incertezza, difficoltà per i contribuenti e conseguenti interPELLI all'Amministrazione Finanziaria.

La coesistenza del "principio di derivazione" con quello di "neutralità dell'imposizione" non permetteva di far fronte alle diverse implicazioni dovute all'adozione degli IAS/IFRS; il crescente disallineamento tra i valori contabili e i valori fiscali per i soggetti IAS portava spesso alla

---

<sup>(4)</sup> Legge 24 Dicembre 2007, n. 244.

necessità di continuare a gestire un complesso “doppio binario” ed al necessario “sacrificio” del principio della “neutralità” a favore di quello della “derivazione”. Non poteva che conseguire un nuovo intervento legislativo avutosi appunto con la Finanziaria 2008 che ha introdotto il principio di “derivazione rafforzata” abbandonando il principio della “neutralità fiscale”.

Per i soggetti IAS quindi una sostanziale modifica alle regole di determinazione del reddito, con un rinvio ad un apposito decreto ministeriale<sup>(5)</sup> per definire le necessarie norme di coordinamento e di attuazione alle indicazioni generali contenute nella Finanziaria 2008. Si è così sostanzialmente data importanza alle “qualificazioni”, “imputazioni temporali” e “classificazioni” previste per i soggetti *LAS compliant*, aspetti che, sostanzialmente, per ogni posta del bilancio disciplinano:

- il modo in cui viene definita (*qualificazione*);
- il momento in cui concorre alla determinazione del risultato dell'esercizio o ha effetto sul patrimonio netto (*imputazione temporale*);
- la sua allocazione nel bilancio (*classificazione*).

La nuova formulazione dell'art. 83<sup>(6)</sup> del TUIR dà rilevanza alle rappresentazioni di bilancio che seguono il principio della “prevalenza della sostanza sulla forma” cercando di superare le difficoltà emerse fino al 31 dicembre 2007.

Dal 2008 le imprese hanno cominciato a considerare, ai fini dell'imposizione, le operazioni aziendali sulla base della loro “sostanza economica” senza guardare all'aspetto giuridico formale degli atti negoziali. Tutto questo grazie anche al riconoscimento, in deroga alle disposizioni del Testo Unico, dei criteri di “qualificazione”, “imputazione temporale” e “classificazione” previsti dai principi contabili internazionali e alla conseguente eliminazione della disposizione che prevedeva l'aumento o la diminuzione del reddito per i componenti che, per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio.

---

<sup>(5)</sup> D.M. 1° aprile 2009 n. 48.

<sup>(6)</sup> La prima e più importante modifica della Finanziaria per il 2008 riguarda l'articolo 83, primo comma, terzo periodo, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, “valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili”.

Occorre però tenere presente, come chiarito dal regolamento attuativo<sup>7)</sup>, che l'assunzione delle "qualificazioni", "imputazioni temporali" e "classificazioni" previste dai principi contabili internazionali non porta automaticamente alla rilevanza fiscale di tutti quei fenomeni meramente valutativi imposti al redattore del bilancio IAS/IFRS (quantificazione). Il legislatore fiscale ha recepito il principio della "sostanza economica sulla forma giuridica" senza intaccare quelle disposizioni che:

- limitano la deducibilità dei costi;
- vincolano la rilevanza fiscale di stime e valutazioni di bilancio;
- detassano totalmente o parzialmente i componenti positivi di reddito;
- prevedono forme di rateizzazione nella tassazione e deducibilità rispettivamente di alcuni componenti positivi e negativi.

L'introduzione del principio di "derivazione rafforzata", attribuendo rilevanza agli IAS/IFRS, ha avuto l'obiettivo di cercare di semplificare la determinazione del reddito imponibile in contrapposizione al doppio binario. A tal fine l'abbandonando del criterio di neutralità impositiva che portava ai disallineamenti contabili-fiscali di difficile gestione.

### 1.3. Aspetti fiscali delle differenze di First Time Adoption (FTA)

Il trattamento fiscale delle differenze che si generano quando per la prima volta gli operatori passano alla redazione del bilancio seguendo le disposizioni dei principi contabili internazionali è tuttora disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38. Si mantiene così un regime di neutralità fiscale in sede di prima applicazione evitando effetti positivi o negativi per le imprese, nonché disparità di trattamento tra i soggetti che hanno adottato gli IAS prima della Finanziaria 2008 rispetto a quelli che hanno operato il passaggio successivamente.

Nella FTA la rilevanza fiscale degli elementi giuridici prevale su quella sostanziale in un regime di neutralità degli incrementi e dei decrementi del patrimonio netto ed una divergenza tra valori contabili e valori imponibili. Permane quindi la gestione di un doppio binario con l'applicazione di norme fiscali diverse rispetto a quelle applicate a regime con la possibilità,

---

<sup>7)</sup> D.M. 1° aprile 2009 n. 48.

in base al Decreto “**anti-crisi**”<sup>(8)</sup>, di riallineamenti dei valori attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e delle eventuali addizionali.

L’affrancamento ha natura opzionale e la facoltà può essere esercitata nella dichiarazione dei redditi. Tale regime è però applicabile alle sole differenze positive tra valori di bilancio e valori fiscali<sup>(9)</sup>; per le differenze negative di FTA<sup>(10)</sup>, non essendo possibile l’affrancamento, si dovrà obbligatoriamente continuare ad applicare il sistema del doppio binario.

## 1.4. I riallineamenti a fini fiscali

In merito alle “differenze” derivanti dall’applicazione dei principi contabili internazionali, l’art. 15 commi da 1 a 8-*bis* del D.L. 185/2008 ha dato la possibilità ai contribuenti, su opzione facoltativa ai fini IRES, IRAP e delle relative addizionali, di operare il riallineamento a fini fiscali rispetto ai valori del bilancio al 1° gennaio 2009<sup>(11)</sup>.

La norma, ha preso in considerazione due tipologie di differenze:

1. disallineamenti che non si sarebbero verificati se il principio di derivazione “rafforzata” fosse stato applicabile sin dalla FTA (art. 15, comma 3, lett. a)<sup>(12)</sup>;
2. disallineamenti emersi (art. 15, comma 3, lett. b)).
  - in sede di FTA con riferimento a<sup>(13)</sup>:
    - modifica dei criteri di valutazione del magazzino;
    - ripristino e eliminazione dall’attivo di costi già imputati a conto economico o capitalizzati;
    - eliminazione dal passivo di fondi di accantonamento;

---

<sup>(8)</sup> D.L. 29 novembre 2008 n. 185.

<sup>(9)</sup> Differenze con effetto positivo sul reddito d’impresa imponibile negli anni futuri.

<sup>(10)</sup> Differenze con effetti negativi sugli esercizi futuri.

<sup>(11)</sup> Inizio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

<sup>(12)</sup> Differenze che non si sarebbero manifestate se le modifiche apportate agli articoli 83 e seguenti del TUIR, dall’Articolo 1, comma 58, della Finanziaria 2008, avessero trovato applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di adozione dei principi contabili internazionali.

<sup>(13)</sup> Articolo 13, commi 2, 5 e 6, del D.Lgs. 38/2005.

- dalle deduzioni extracontabili operate per effetto della soppressa disposizione della lettera b) dell'articolo 109, comma 4, del TUIR.

Vediamo di seguito, in modo più analitico, la sostanza di tali disallineamenti.

### Prima tipologia di disallineamenti (art. 15, comma 3, lett. a))

In questo caso i riallineamenti potevano essere richiesti per i disallineamenti riconducibili ai diversi criteri di **qualificazione**, **classificazione**, **valutazione** e **imputazione temporale**, utilizzati fino alla redazione del bilancio per il 2007, disallineamenti che non si sarebbero manifestati se le modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2008 avessero trovato attuazione a decorrere dal primo anno di applicazione degli IAS.

Quanto alle metodologie da seguirsi, il riallineamento poteva essere:

- totale<sup>(14)</sup>;
- relativo a singole fattispecie<sup>(15)</sup>.

Esclusi comunque da tale tipologia i disallineamenti emersi in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, nonché quelli derivati dalle deduzioni extracontabili operate per effetto della soppressa disposizione della lettera b) dell'articolo 109, comma 4, del Testo Unico delle imposte sui redditi e quelli che si sarebbero, comunque, determinati anche a seguito dell'applicazione delle disposizioni dello stesso Testo Unico, così come modificate dall'articolo 1, comma 58, della citata Finanziaria.

---

<sup>(14)</sup> Attraverso il metodo del saldo globale che prevedeva la totale compensazione delle differenze positive e negative. Il saldo positivo era base per il computo dell'imposta sostitutiva ai fini del riallineamento con aliquote ordinarie IRES ed IRAP, oltre a eventuali maggiorazioni, calcolate separatamente. Il saldo negativo poteva essere dedotto in 5 esercizi. L'effetto del riallineamento decorreva dal 2009 ed il versamento dell'imposta doveva avvenire in unica soluzione nello stesso anno. In tali ipotesi era prevista la compilazione del Quadro RQ sezione XI del modello Unico della dichiarazione annuale.

<sup>(15)</sup> Metodo delle singole fattispecie. Prevedeva la scelta delle differenze da riallineare e sul loro saldo positivo si corrispondeva l'imposta sostitutiva con aliquota del 16%. Il saldo negativo, non prevedeva nessuna deduzione. Anche in questo caso gli effetti dei riallineamenti decorrevano dal 2009 ed il versamento dell'imposta sostitutiva doveva avvenire in unica soluzione nel 2009.

## Seconda tipologia di disallineamenti (art. 15, comma 3, lett. b))

Come indicato trattasi delle differenze di FTA e di quelle conseguenti l'applicazione della soppressa disposizione della lettera b) dell'articolo 109, comma 4, del testo unico per le imposte sui redditi.

Per riallineare le differenze si deve fare riferimento all'imposta sostitutiva del 12, 14 e 16% prevista in relazione agli scaglioni indicati all'art. 1, comma 48, della legge n. 244/2007.

Ad ogni modo le disposizioni precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche in caso di:

a) variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale;

b) variazioni registrate in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Oltre ai riallineamenti per differenze indicate, il decreto "anti-crisi" ha previsto la possibilità di riallineare le divergenze che emergono dalle operazioni di aggregazioni aziendali.

Per alcune considerazioni pratiche su tale tipologia di affrancamenti si veda il paragrafo 3.5.

## 1.5. Le altre disposizioni dopo la Finanziaria 2008

Sinteticamente, oltre a quanto indicato altre importanti disposizioni in merito alla fiscalità dei soggetti IAS/IFRS sono contenute nel:

- Decreto Legge 225/2010 (**Mille proroghe**);
- Decreto Ministeriale dell'8 giugno 2011;
- Circolare 7/E del 28 febbraio 2011.

### Decreto "Mille proroghe"

Il D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011 considera i principi contabili internazionali all'articolo 2, commi da 25 a 28. In particolare si dispone che i principi IAS/IFRS varati dal 2011 in avanti devono essere sottoposti al vaglio preventivo da parte dei ministeri della Giustizia ed Economia per verificarne, entro novanta giorni, la compatibilità con i principi civilistici (articolo 2 comma 26).

Ne può derivare qualche rettifica del principio contabile o anche la sua disapplicazione.

Sotto il profilo tributario, il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) si riserva, nei sessanta giorni successivi, di aderire, per la determinazione del reddito d'impresa, alla versione dei Ministeri della Giustizia ed Economia oppure di fornire una propria versione anche diversa (comma 26).

Scopo della disposizione è certamente quello di monitorare meglio l'adeguatezza dei continui cambiamenti che caratterizzano i principi contabili internazionali ma non si può fare a meno di rilevare l'inevitabile conseguenza di poter ritornare ad una sorta di doppio binario.

### Decreto Ministeriale dell'8 giugno 2011

A seguito dell'art. 2 comma 28 del Decreto "Mille proroghe" è stato emanato il Decreto del Ministro delle Finanze dell'8 giugno 2011 principalmente per definire le disposizioni di coordinamento fiscale riguardante i principi contabili internazionali adottati con Regolamento UE, entrati in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2010, e le regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP.

Il decreto sostanzialmente fornisce, ai soggetti *IAS adopter*, le disposizioni di coordinamento per l'applicazione delle norme del TUIR che regolano la determinazione del reddito imponibile alla luce della rilevanza dei "criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione" adottati in bilancio, in conformità al principio di "derivazione rafforzata" di cui all'art. 83 del TUIR, così come modificato dalla Legge Finanziaria 2008.

### Circolare 7/E del 28 febbraio 2011

Con la circolare 7/E del 28 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ha sostanzialmente chiarito che non vi sarà nessuna sanzione per le imprese che, applicando i principi IAS/IFRS, hanno dato rilievo a componenti reddituali in violazione delle regole di competenza o previa imputazione al conto economico.

Per la quantificazione dell'imponibile fiscale dei soggetti IAS/IFRS valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previste dai principi contabili di riferimento. Riguardo all'imputazione temporale, sono disapplicate le norme dell'articolo 109, c.

1 e 2 del TUIR che fissano il principio di competenza sulla base di aspetti giuridico/formali, ed ogni altra disposizione che stabilisca di assumere i componenti reddituali e patrimoniali secondo regole non conformi al criterio di “prevalenza della sostanza sulla forma”. Restano, invece, pienamente operanti le norme del TUIR che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi, o la loro esclusione, o ne dispongono la ripartizione in più esercizi. La circolare contiene un lungo elenco di ipotesi derogatorie che tuttora devono essere usate dalle società che applicano gli IAS/IFRS.

## 2. IL PASSAGGIO INVERSO: DAI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI<sup>(\*)</sup>

### 2.1. Dai principi contabili internazionali ai principi contabili nazionali

Per l'articolo 3 comma 3 del D.Lgs n. 38/05 al fine di evitare comportamenti opportunistici, la scelta di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio non è revocabile, salvo circostanze eccezionali. Viene poi chiarito come nelle “*circostanze eccezionali*” possa rientrare anche la cessione di una società da parte di un gruppo che redige il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali, ad un gruppo che adotta le disposizioni locali. È questo un evento certamente non poco frequente, anche i soggetti IAS cedono/acquistano partecipazioni. In tale situazione la relazione precisa che il “*mantenimento da parte della società ceduta di un sistema informativo-contabile non compatibile con quello del Gruppo acquirente imporrebbe costi amministrativi non ragionevoli*”. Più precisamente si deve ritenere che, inevitabilmente, la società che esce da un Gruppo *IAS compliant*, se vuole continuare a predisporre il suo bilancio d'esercizio secondo i principi contabili internazionali si troverebbe, ai fini della redazione del bilancio consolidato del nuovo Gruppo di appartenenza<sup>(16)</sup>, a dover redigere un apposito documento contabile.

L'abbandono dei principi contabili internazionali e, quindi, l'applicazione della normativa nazionale dovrebbe comunque riguardare il bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui il “ritorno”<sup>(17)</sup> è

---

<sup>(\*)</sup> A cura di Emanuela Fusa, Dottore Commercialista in Milano.

<sup>(16)</sup> La redazione del bilancio consolidato delle società non quotate è regolato dal D.Lgs. 9/4/1991, n. 127, capo III.

<sup>(17)</sup> o dall'esercizio successivo a quello della delibera relativa al passaggio alle regole locali, nel caso in cui trattasi di società costituite da altre che già applicavano i principi contabili internazionali. Il problema può riguardare infatti sia società che avevano già in passato, per obbligo o scelta, gestito il passaggio a i principi contabili internazionali, sia società che fin dalla loro costituzione hanno applicato tali principi.

stato deliberato<sup>(18)</sup>. Tenuto conto di questo aspetto, il Decreto 38/2005 nulla dice però su come comportarsi operativamente per gestire il nuovo passaggio. In merito l'OIC (Organismo italiano di contabilità) sta lavorando da tempo ad un apposito documento contabile.

Il problema principale è comunque rappresentato dalla scelta tra un meccanismo “semplificato” che, sostanzialmente, preveda la possibilità di ripartire, con le nuove regole, dall'ultimo bilancio approvato (“*colpo di spugna*”) o, in alternativa, riconvertire i rendiconti in base ai principi contabili nazionali, come se gli IAS/IFRS non fossero mai stati adottati (*ricostruzione storica*). Non è difficile capire come tale ultima alternativa, che alla fine comporta una “ricostruzione del passato”, richiede necessariamente una regolamentazione civilistica e, correlativamente, apposite indicazioni fiscali.

Certamente le scelte sulle disposizioni fiscali non possono che essere subordinate alle indicazioni contabili, non possono infatti prescindere dagli aspetti operativi. Occorre quindi decidere come prima cosa se l'applicazione delle regole civilistiche “o comunque regole locali” dovrà essere “*retroattiva*” o “*prospettica*”. Dove, com'è logico ritenere (se si considera l'aspetto pratico che ha caratterizzato e caratterizza la prima applicazione degli IAS/IFRS) la prima soluzione appare essere quella più difficile. Il problema rilevato porta inevitabilmente a considerarne un altro: la necessaria scelta relativa all'imputazione delle differenze “iniziali”, l'uso del conto economico rispetto all'uso del patrimonio netto quale contropartita delle necessarie rettifiche alle attività e alle passività patrimoniali. In attesa dei dovuti chiarimenti, di seguito vediamo di esporre alcune possibili analitiche considerazioni sull'argomento che, ormai, non si deve più ritenere un potenziale evento futuro.

Diverse società sono già state interessate a questo problema; non sono infatti certamente rare le cessioni di partecipazioni e altre operazioni di finanza straordinaria come fusioni e scissioni tra soggetti che usano i principi contabili internazionali e soggetti che osservano invece le disposizioni civilistiche. Così purtroppo oggi egualmente non raro il fenomeno del *delisting*, a causa del difficile momento economico.

Gli operatori che hanno già dovuto affrontare queste problematiche hanno, sostanzialmente “operato al buio” cercando unicamente di farsi guidare, come sempre è logico fare in questi casi, dal buon senso. Per

---

<sup>(18)</sup> Articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 38/2005.

poter fare alcune razionali considerazioni sull'argomento riteniamo che, necessariamente, si debba partire dal tener conto del comportamento sostanzialmente imposto alle società che, per la prima volta, hanno dovuto adottare i principi contabili internazionali.

### L'applicazione retroattiva degli IAS/IFRS (IFRS 1)

Come indicato nella premessa al presente elaborato, l'introduzione nell'ordinamento europeo dei principi contabili internazionali per la predisposizione dei bilanci delle imprese è avvenuta con il regolamento CE del 19 luglio 2002, n. 1606. Il conseguente recepimento nel nostro Paese è stato poi disposto con l'art. 25 della L. 31 ottobre 2003, n. 306 e con il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 in attuazione della prevista delega.

La scelta di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d'esercizio e consolidato è irrevocabile salvo, come abbiamo già avuto modo di indicare, "*circostanze eccezionali*", come appunto la cessione di una società da parte di un gruppo che adotta i principi contabili internazionali ad un gruppo che applica invece i principi locali. Le circostanze eccezionali devono essere adeguatamente illustrate nella Nota integrativa al bilancio con l'indicazione dei correlati effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. In ogni caso, il bilancio (individuale o di gruppo) relativo all'esercizio nel corso del quale è deliberata la revoca della scelta contabile dovrebbe essere redatto in conformità ai principi internazionali.

Le problematiche operative non sono certo di facile soluzione, tuttavia potrebbe essere sostanzialmente razionale "*ripercorrere a ritroso la strada fatta per arrivare all'applicazione degli IAS/IFRS*".

Un "cammino inverso" quindi che consideri sia gli aspetti contabili e, come vedremo in seguito, probabilmente anche quelli fiscali. Vediamo quindi di rammentare quanto richiesto nella prima applicazione dei principi contabili internazionali.

In merito hanno trovato applicazione le disposizioni del documento contabile internazionale IFRS 1 al quale hanno fatto seguito alcune doverose indicazioni dell'OIC, attraverso un'apposita Guida operativa, indicante, sostanzialmente, gli adempimenti necessari. Per l'IFRS 1, il primo bilancio IAS deve essere redatto come se l'impresa avesse sempre applicato i principi contabili internazionali; trattasi quindi di un'**applicazione retroattiva** dei *nuovi standard*.

Gli effetti relativi alla conversione del bilancio alle regole previste dai principi contabili internazionali, alla data di transizione, devono

generalmente influenzare direttamente il patrimonio netto<sup>(19)</sup>.

Le differenze tra i principi contabili internazionali e le disposizioni del Codice Civile in merito alla predisposizione del bilancio possono sinteticamente essere dovute a:

1. applicazione del principio della “*prevalenza della sostanza di ogni operazione rispetto alla sua forma giuridica*”;
2. valutazioni al “*fair value*” rispetto al costo;
3. altre differenze sostanzialmente relative a concetti squisitamente gestionali e finanziari che regolano gli IAS<sup>(20)</sup>.

Queste differenze sono la principale causa delle difficoltà pratiche che caratterizzano il momento in cui il bilancio è riprodotto seguendo i principi contabili internazionali; necessariamente ci si potrebbe trovare a dover gestire la difficile ricostruzione degli effetti pregressi che hanno influenzato il patrimonio netto delle società.

Per gestire meglio le difficoltà operative dovute al passaggio ai principi contabili internazionali, l'IFRS 1 ha previsto delle “*esenzioni*” alla regola generale dell'applicazione retroattiva dei principi contabili internazionali, esenzioni facoltative, per alcune operazioni, obbligatorie per altre. Così la possibile scelta per le società di utilizzare una o più esenzioni **facoltative** relative a:

1. operazioni di aggregazioni di imprese;
2. **fair value** (valore equo) o rideterminazione del valore come sostituto del costo;
3. benefici per i dipendenti;
4. differenze cumulative di conversione;
5. strumenti finanziari composti;
6. attività e passività di controllate, collegate e *joint venture*;
7. classificazione di strumenti finanziari precedentemente rilevati;
8. operazioni con pagamento in azioni;
9. contratti assicurativi;
10. passività per smantellamenti incluse nel costo di immobili, impianti e macchinari;

---

<sup>(19)</sup> La prassi ha indicato la riserva F.T.A. o quella degli Utili a nuovo.

<sup>(20)</sup> Come il mancato ammortamento dei beni immateriali a vita indefinita, l'imputazione immediata a Conto economico degli oneri pluriennali e dei costi di ricerca, l'applicazione del costo ammortizzato per valutare crediti e debiti a lungo termine, il diverso modo di rilevare le operazioni di aggregazione aziendale, di concepire gli strumenti finanziari, ecc.

11. leasing;
12. valutazione al “*fair value*” (valore equo) di attività o passività finanziarie al momento della rilevazione iniziale.

L'IFRS 1 ha quindi ulteriormente previsto anche deroghe di natura obbligatoria che, sostanzialmente, vietano l'applicazione retroattiva di alcune disposizioni previste dai principi contabili internazionali, quali:

1. la cancellazione di attività e di passività finanziarie;
2. la contabilizzazione delle operazioni di copertura;
3. le stime;
4. le attività classificate come possedute per la vendita e le attività operative cessate.

Il ritorno alle regole locali, potrebbe pertanto prevedere le stesse esenzioni, facoltative ed obbligatorie, che hanno caratterizzato il passaggio agli IAS/IFRS; una specie quindi di “*cammino inverso*”.

Tale approccio sicuramente rappresenterebbe la via più complessa anche se i principi contabili internazionali sono sostanzialmente in vigore dal 2005.

Non si deve infatti dimenticare come alcune operazioni siano comunque di complicata ricostruzione, tipico esempio le operazioni di aggregazione aziendale.

In questi casi la possibilità di prevedere le stesse esenzioni disposte per il passaggio ai principi contabili internazionali potrebbe essere forse la cosa più logica e pratica. Nel caso delle aggregazioni, tra l'altro, l'applicazione retroattiva, data la rappresentazione al *fair value* voluta dai principi contabili internazionali, potrebbe portare a rettifiche sostanziali volte a decurtare pesantemente il patrimonio aziendale che potrebbero comportare anche la necessità di eventuali ricapitalizzazioni dovute a diverse regole contabili.

Se quindi per alcune operazioni si potrebbe pensare a delle esenzioni facoltative anche per il “ritorno” alle regole locali nella redazione del bilancio, allo stesso modo si potrebbero prevedere casi in cui venga necessariamente previsto il divieto all'applicazione retroattiva.

Questo per quelle operazioni in cui, oltre al problema della particolare complessità, si riscontra altresì l'inopportunità di un simile comportamento.

In merito le operazioni in essere relative ai contratti derivati, nella considerazione che la loro rappresentazione contabile, attuata seguendo le disposizioni previste dai principi contabili internazionali, richiede specifici adempimenti più articolati di quanto previsto dai principi contabili nazionali.

Per quanto riguarda le “stime” va tuttavia osservata la diversa impostazione dello IAS 37, rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale, normativa in cui il principio di prudenza è posto a tutela essenzialmente dell’integrità del capitale a favore dei terzi.

In base a quanto indicato, il patrimonio rilevabile dall’ultimo bilancio redatto secondo gli IAS/IFRS potrebbe essere rettificato, probabilmente solo in modo parziale, con il naturale e specifico effetto sulle riserve ancora presenti, eventualmente originatesi a seguito del passaggio iniziale ai principi contabili internazionali. Naturalmente per quei soggetti che hanno sempre utilizzato i principi contabili internazionali si tratterebbe di un ritorno “virtuale” al passato, in quanto dovrebbero procedere, ove possibile e razionale, alla ricostruzione delle operazioni in essere in base alle disposizioni della normativa nazionale come se queste fossero sempre state applicate.

## 2.2. Le riserve dovute all’applicazione dei principi contabili internazionali

Le differenze dovute al passaggio dai principi contabili nazionali a quelli internazionali, come regola generale, devono rettificare direttamente il patrimonio netto.

La loro disciplina civilistica è stata regolata dall’art. 7 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 che nell’individuare ne dispone la generale attribuzione, vale a dire:

1. riserve da valutazione relative agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e alle attività materiali e immateriali valutate al valore equo (*fair value*) in contropartita del patrimonio netto. Tali poste seguono il regime di movimentazione e indisponibilità di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38;
2. saldo delle differenze positive e negative di valore dovute agli strumenti finanziari di negoziazione e all’operatività in cambi e di copertura; trattasi di un saldo da imputarsi alle riserve disponibili di utili;
3. incremento patrimoniale a seguito del ripristino del costo storico delle attività materiali ammortizzate negli esercizi precedenti l’esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali che, per gli stessi principi, non sono soggette ad ammortamento. Trattasi di un incremento da imputarsi alle riserve disponibili di utili;
4. incremento patrimoniale dovuto all’insussistenza di svalutazioni ed accantonamenti per rischi e oneri iscritti nel Conto economico degli

esercizi precedenti quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali, posta da rilevarsi nelle riserve disponibili di utili;

5. incremento patrimoniale dovuto alla rilevazione delle attività materiali al valore equo (*fair value*) quale sostituto del costo è imputato a capitale o a una specifica riserva. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 2445 del Codice Civile. In caso di utilizzo della riserva a copertura di perdite, non si può dar luogo a distribuzione di utili fino al suo reintegro o riduzione in misura corrispondente, con delibera dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 2445 del Codice Civile;

6. il saldo delle differenze positive e negative di valore sulle attività e passività diverse da quelle indicate ai commi da 1 a 6 del D.Lgs. n. 38/2005. È imputato, se positivo, a una specifica riserva indisponibile del patrimonio netto. Negli esercizi successivi la riserva si libera per la parte che eccede le differenze positive esistenti alla data di riferimento del bilancio.

Queste riserve nate quindi con la prima adozione dei principi contabili internazionali possono movimentarsi a seguito di quanto può, durante la gestione aziendale, caratterizzare i beni che ne hanno favorito la formazione o, se possibile, a seguito del loro totale o parziale utilizzo.

Oltre alle riserve dovute alla prima applicazione dei principi contabili internazionali (riserve di First Time Adoption – FTA) si hanno effetti diretti sul patrimonio netto anche a seguito dell'applicazione degli IAS/IFRS negli esercizi successivi alla prima adozione. Così per quanto riguarda la distribuzione in genere dei plusvalori dovuti all'applicazione dei principi contabili internazionali.

Ne consegue come l'art. 6 del citato Decreto ha poi previsto l'indistribuibilità di:

1. utili d'esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel Conto economico, al netto del relativo onere fiscale, diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura, che discendono dall'applicazione del criterio del "*fair value*" o del patrimonio netto;

2. riserve del patrimonio netto costituite e movimentate in contropartita diretta della valutazione al "*fair value*" di strumenti finanziari e attività.

L'indistribuibilità non si applica comunque alle plusvalenze che si ottengono da strumenti finanziari di negoziazione, operatività in cambi e di copertura.

### 2.3. Revoca all'adozione degli IAS/IFRS

Ad ogni modo, il patrimonio netto caratterizzato dalle menzionate riserve, all'atto dell'eventuale ritorno alle regole locali, potrebbe essere rettificato, ove possibile, con specifico riferimento alle riserve originatesi nel precedente passaggio agli IAS/IFRS (per quanto ancora presente).

Chiaramente per i soggetti che hanno sempre usato le sole regole IAS/IFRS, si tratterebbe di considerare in primis le riserve che si sono formate durante la loro gestione e, in assenza o insufficienza, le altre voci del patrimonio netto<sup>(21)</sup>. Eventuali riserve residue dovrebbero mantenere il regime civilistico (e probabilmente anche fiscale) che le ha caratterizzate fin dalla loro nascita.

Naturalmente potrebbe presentarsi anche il caso in cui le riserve specifiche in essere, nate a seguito dell'applicazione dei principi contabili internazionali, siano insufficienti o addirittura assenti a seguito di operazioni poste in essere nel periodo in cui sono stati applicati gli IAS/IFRS.

Si potrebbe così dover necessariamente operare delle rettifiche *ex novo* al patrimonio. In ogni caso, nella Nota integrativa dovrebbero essere adeguatamente illustrati sia gli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dovuti ad un eventuale ritorno, nella redazione del bilancio, ai principi contabili nazionali, sia le correlate “circostanze eccezionali”.

In merito potrebbe essere utile la predisposizione di un “prospetto di transizione” evidenziante, analiticamente, gli impatti del passaggio per singolo principio di valutazione.

In ogni caso tutte le considerazioni che abbiamo esposto, seguendo un filo logico di razionalità in linea con il comportamento che, in assenza di specifiche indicazioni, alcuni operatori hanno già tenuto di fronte al problema, ci fanno ribadire come l'aspetto che da un punto di vista contabile merita rilevanza è squisitamente operativo.

Enunciati teorici concetti su “*cosa fare*” il problema diventa di ordine pratico: “*come farlo*”. Posto che il bilancio è sempre e comunque un documento che ha origine da una contabilità la cui struttura è certamente complessa, soprattutto per le grandi imprese (tali sono i soggetti che attualmente usano i principi contabili internazionali) sarebbe impensabile

---

<sup>(21)</sup> Questi soggetti non hanno infatti le riserve di FTA.

proporre un'applicazione retroattiva delle disposizioni contabili se non si è tenuto "memoria" di come si è arrivati all'uso degli IAS/IFRS.

Il concetto è molto semplice, per ripercorrere a ritroso una strada già fatta si deve aver memorizzato (tenuto traccia) il percorso seguito<sup>(22)</sup>. Tale "cammino a ritroso" è certamente possibile solo se le imprese hanno tenuto una sorta di "doppio binario" contabile all'atto del passaggio agli IAS/IFRS e non si sono dimenticate di portarlo avanti man mano che utilizzavano tali principi. In caso contrario, come vedremo di seguito attraverso una sintetica esemplificazione, l'applicazione retroattiva lascerebbe particolari perplessità sulla sua correttezza operativa e quindi sostanziale. Quello che comunque è certo è l'importanza di un'adeguata struttura amministrativa opportunamente organizzata per gestire le informazioni contabili necessarie al "ritorno".

## 2.4. Un caso applicativo

Immaginiamo di avere di fronte una società che, necessariamente, deve passare dall'applicazione degli IAS/IFRS alle regole contabili previste dal Codice Civile. In particolare la società ha utilizzato i principi contabili internazionali dal 2007 in quanto controllata da un Gruppo di società IAS compliant. Nel 2009 viene ceduta ad altro gruppo che, nella predisposizione del bilancio consolidato, segue invece le disposizioni del Codice Civile. Pertanto, data la necessità di consolidamento secondo le nuove regole, la volontà di migliorare l'informativa per il nuovo gruppo di appartenenza e l'opportunità di limitare i costi amministrativi, la società acquisita deve, dal 2010, tornare ad utilizzare, nella predisposizione del suo bilancio d'esercizio, le disposizioni del Codice Civile.

Per affrontare il problema occorrerebbe, come prima cosa, partire con il considerare la composizione iniziale del patrimonio netto della società, rilevabile dall'ultimo bilancio d'esercizio redatto seguendo i principi contabili internazionali.

Ipotizziamo la seguente situazione del patrimonio netto della società rilevabile al 31.12.2009:

---

<sup>(22)</sup> È chiaro come, considerando soprattutto le dimensioni dei soggetti IAS compliant, occorra un'apposita struttura contabile amministrativa. Naturalmente il problema non riguarda i soggetti che hanno sempre applicato i principi contabili internazionali

Capitale sociale	38.452.956,00
Riserva sovrapprezzo azioni	12.859.191,00
Altre riserve	-16.028.909,61
Risultato del periodo	-8.247.000,00
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>27.036.237,39</b>

*Tabella 1*  
(valori in Euro)

Sarebbe importante, a questo punto, identificare la composizione della voce “altre riserve” al fine di capire come procedere per le rettifiche iniziali del patrimonio netto. Tale operazione sarebbe necessaria per gestire il passaggio che porterebbe la società a redigere il bilancio 2010 seguendo le disposizioni del Codice civile.

Nell'esempio riportato abbiamo ipotizzato la seguente situazione:

Riserva straordinaria	-4.671.501,53	
Riserve da prima adozione (First Time Adoption - FTA)	-1.003.555,50	
Altre riserve IAS	2.214.427,11	
<i>di cui riserva di Cash Flows Hedges</i>		-44.964,05
Utili/perdite esercizi precedenti	-12.568.279,70	
<b>Totale altre riserve</b>	<b>-16.028.909,61</b>	

*Tabella 2*  
(valori in Euro)

Per ritornare all'applicazione delle disposizioni previste dal Codice Civile in merito alla redazione del bilancio, le rettifiche che si dovrebbero operare alle poste in essere rilevate in conformità agli IAS/IFRS dovrebbero tener conto, quale contro partita, delle correlate poste patrimoniali che hanno avuto origine utilizzando tali principi. Sostanzialmente, occorrerebbe identificare gli elementi attivi e passivi dello stato patrimoniale e le correlate poste di patrimonio netto.

Quanto al secondo aspetto nell'esempio riportato ipotizziamo di avere:

Riserva di prima adozione - FTA	-1.003.555,50
Altre riserve dovute agli IAS	2.259.391,16
Riserva di Cash Flow Hedges	-44.964,05
<b>Totale</b>	<b>1.210.871,61</b>

*Tabella 3*  
(valori in Euro)

In particolare:

- **1.003.555,50**, rappresenta le classiche riserve nate dall'applicazione iniziale dei principi contabili internazionali; seguendo le indicazioni del documento internazionale IFRS 1.

Tale principio richiede che le operazioni utili alla conversione dei bilanci redatti secondo le regole locali in bilanci IAS compliant abbiano unicamente un effetto iniziale patrimoniale generando così una sorta di rettifiche che incrementerà (saldo positivo) o decreterà (saldo negativo) il Patrimonio netto della società.

Tali poste hanno un regime di temporanea neutralità fiscale.

- **2.259.391,16**, sono riserve dovute all'applicazione dei principi contabili internazionali negli esercizi successivi alla FTA.

Tali principi richiedono che alcune rilevazioni contabili influenzino direttamente il patrimonio netto senza il transito dal conto economico.

A fini fiscali, nonostante il mancato transito a conto economico, occorre comunque tener conto della natura della posta rilevata quando costituisce un componente positivo o negativo di reddito.

- **(44.964,05)**, dovuta alla rilevazione dei contratti di derivati di copertura<sup>(23)</sup> secondo le regole dell'hedging accounting che sinteticamente prevedono:

---

<sup>(23)</sup> Un derivato si configura come strumento di copertura quando il suo *fair value* (valore equo) o il flusso finanziario ad esso connesso si prevede compensi le variazioni di *fair value* o di flusso finanziario di un designato elemento coperto. Il *cash flow hedge* (IAS 39) è la copertura dell'esposizione alla variabilità dei flussi finanziari attribuibile ad un particolare rischio dovuto ad una attività o passività rilevata. Possono costituire oggetto di copertura i "flussi di cassa futuri" dovuti a diverse operazioni come, a titolo di esempio, i crediti finanziari a tasso variabile ed i finanziamenti a tasso variabile. In questo modello di contabilizzazione, poiché oggetto di copertura sono i flussi di cassa futuri, non si ha uno strumento finanziario coperto da valutare al *fair value* per compensare le variazioni di *fair value* dello strumento di copertura (derivato).

- nessuna rilevazione contabile per il flusso di cassa futuro, oggetto della copertura;
- rilevazione al “*fair value*” del derivato (strumento di copertura);
- diretta rilevazione contabile a patrimonio netto delle sue variazioni di “*fair value*” che risultano efficaci per compensare il rischio di variazione dei flussi di cassa futuri;
- immediata rilevazione economica dell’eventuale parte inefficace.

Per compensare gli utili o le perdite sul derivato e quelle che si verificheranno sull’elemento coperto (flusso di cassa futuro), le variazioni di “*fair value*” inizialmente rilevate al patrimonio netto devono essere stornate a conto economico quando vi vengono imputati i flussi di cassa dovuti allo strumento coperto.

Il patrimonio netto dovrebbe altresì essere rettificato delle differenze esistenti tra il risultato realizzato nell’ultimo esercizio *IAS compliant* e riportato a nuovo (nel nostro caso abbiamo ipotizzato una perdita) rispetto allo stesso risultato realizzabile attraverso l’uso delle disposizioni civilistiche, trattasi infatti di un valore che dovrebbe costituire, opportunamente rettificato, il patrimonio netto iniziale per il bilancio predisposto in base alle indicazioni del Codice Civile (patrimonio netto in entrata)<sup>(24)</sup>.

Sarebbe pertanto utile il relativo aggiustamento iniziale (*opening adjustment*) in base alle ipotesi che seguono:

Perdita da Bilancio IAS	8.246.778,00
Perdita da riportarsi nel bilancio civilistico	7.525.800,00
Differenza	720.978,00

*Tabella 4*  
(valori in Euro)

Nel nostro caso avremmo quindi la seguente rettifica completa del patrimonio netto a seguito del passaggio alle regole del Codice Civile:

<sup>(24)</sup> In merito dovrebbe essere necessaria un’adeguata informativa che spieghi gli aggiustamenti in apertura con riferimento alle differenze riscontrabili tra i principi contabili internazionali e le regole dettate dal Codice Civile.

Riserva di prima adozione - FTA	-1.003.555,50
Altre riserve dovute agli IAS	2.259.391,16
Riserva di Cash Flow Hedges	-44.964,05
<i>Differenza perdita LAS/Perdita civilistica</i>	-720.977,36
<b>Totale</b>	<b>489.894,26</b>

*Tabella 5  
(valori in Euro)*

Tali valori dovrebbero quindi essere stornati attraverso le rettifiche che riguarderanno le correlate voci contabili, nel nostro esempio pertanto si potrebbe avere che attività e passività dello stato patrimoniale vengano rettificate come segue:

<b>Attività</b>		<b>Passività</b>	
Rettifica per costi d'impianto ed ampliamento	665.021,86 -524.017,50	Fondo imposte differite	253.817,97
		TFR attualizzato	-339.892,25
Rettifica per costi pluriennali mutuo	-107.100,00	Mutuo rilevato al costo ammortizzato	143.727,51
Crediti per imposte anticipate	-128.591,07		
		Rateo per interessi passivi su mutuo	1.493,22
		Debiti finanziari verso il gruppo	-539.857,50
		Passività finanziarie da cash flow	95.503,50
	-104.686,71		-385.207,55
<b>Differenza</b>	<b>-489.894,26</b>		

*Tabella 6  
(valori in Euro)*

Per quanto attiene alla differenza relativa ai contratti derivati, si deve rilevare come in una situazione in cui essi non sono particolarmente rilevanti, possono, come nell'esempio riportato, essere anche oggetto di

una rettifica. Ciò sarebbe estremamente difficile in situazioni complesse dove tali contratti assumono una certa importanza. Ebbene proprio considerando tali aspetti sarebbe auspicabile prevedere, per i contratti in essere, come già accennato, ipotesi di “esenzione da rettifiche”. È bene tenere presente come la situazione patrimoniale, riportata nell’esempio, evidenziante le poste oggetto di rettifica rappresenta unicamente la sintesi di un cammino che in modo analitico gestisce questi aspetti utilizzando una situazione contabile complessa.

Queste rettifiche nella loro pratica applicazione necessariamente richiedono la memorizzazione delle differenze che hanno caratterizzato tutto il periodo di applicazione dei principi contabili internazionali.

## 2.5. Dagli IAS/IFRS ai principi contabili nazionali: aspetti fiscali

Il legislatore non ha ancora affrontato il problema legato agli effetti fiscali riscontrabili a seguito del “ritorno” all’uso delle disposizioni civilistiche nella predisposizione del bilancio da parte di soggetti che applicano gli IAS/IFRS. Non esistono quindi specifiche indicazioni e chiarimenti in merito. Un aiuto può aversi in base ad alcune considerazioni di Assonime attraverso la “*Guida all’applicazione dell’IRES e dell’IRAP per le imprese LAS Adopter*” del maggio 2011.

Anche per i possibili effetti fiscali, comunque, sulla base di quanto abbiamo avuto modo di rilevare per gli aspetti contabili, crediamo di poter formulare alcune razionali riflessioni. Guardando alle disposizioni del Codice Civile sulla predisposizione del bilancio, può rilevarsi come queste siano fondamentalmente ancorate ai principi di “prudenza” e di “continuità dell’attività d’impresa”<sup>(25)</sup>, principi che, sostanzialmente, per la valutazione delle attività e delle passività, si concretizzano nell’uso generale del criterio del “costo”. Ne consegue come il risultato economico ed il patrimonio netto scaturenti dal bilancio redatto secondo i principi civilistici, risultano maggiormente “compresi” e, sicuramente, più “stabili”.

Al contrario, il bilancio redatto in conformità dei principi contabili internazionali, privilegiando il criterio del fair value e della prevalenza della sostanza sulla forma, cerca di rappresentare il valore economico dell’impresa informando sulla sua futura capacità di produrre flussi

---

<sup>(25)</sup> Art. 2423 del Codice Civile.

reddituale e soprattutto finanziari. Tale bilancio può però essere caratterizzato da una maggior variabilità dei valori indicati, che risentiranno inevitabilmente delle fluttuazioni del mercato.

Da questo diverso modo di concepire l'utilità del bilancio hanno sostanzialmente origine tutte le ulteriori difformità tra principi contabili internazionali e disposizioni civilistiche e, tra tali differenze, quindi, anche la diversa concezione del risultato economico. Anche il significato di reddito non è più lo stesso, si passa dal così detto "reddito prodotto", inteso come reddito realizzato, suscettibile quindi di essere distribuito, al "reddito potenziale", in parte realizzato e in parte realizzabile.

Diverse e numerose sono le differenze tra i principi contabili internazionali ed i principi contabili nazionali, principale supporto alle disposizioni civilistiche, pertanto proprio nella considerazione delle predette differenze, si è reso necessario procedere con l'armonizzazione delle disposizioni fiscali.

In merito, come indicato nel capitolo 1 i cui contenuti sono qui richiamati per organicità di trattazione, tale compito è stato in un primo momento attribuito al D.Lgs. n. 38/2005 che, proprio nel coordinare i nuovi criteri di redazione del bilancio previsti dagli IAS/IFRS con le disposizioni del TUIR, aveva in una prima fase, cercato di assicurare la neutralità del regime contabile adottato rispetto alla determinazione del reddito di impresa.

Si è così cercato di evitare che il passaggio ai principi contabili internazionali potesse, di per sé, determinare vantaggi o svantaggi sul piano fiscale.

Il D.Lgs. n. 38/2005 prevedeva pertanto, sostanzialmente, la neutralità fiscale<sup>(26)</sup>:

1. della *First Time Adoption* (FTA), primo utilizzo degli IAS/IFRS;
2. dell'uso "a regime" di tali regole.

La determinazione del reddito imponibile seguiva una sorta di "doppio binario". Si rettificava poi l'utile o la perdita risultante dal conto economico dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali erano stati imputati direttamente a patrimonio.

Con la L. 24 dicembre 2007, n. 244 il legislatore, come abbiamo già indicato, ha modificato la determinazione del reddito complessivo introducendo la possibilità di adottare il bilancio redatto utilizzando le

---

<sup>(26)</sup> Il fulcro del previgente regime era costituito dalle integrazioni inserite agli artt. 83 e 109, comma 4 del TUIR.

indicazioni degli IAS/IFRS quale parametro da cui fare derivare l'imponibile (principio di derivazione rafforzata).

Considerando pertanto i possibili effetti fiscali di un "ritorno" alle regole del Codice Civile, è nostro parere che forse sarebbe opportuno considerare, nella determinazione del reddito imponibile, proprio quanto dovuto al passaggio dal sistema del "doppio binario" a quello della "derivazione rafforzata".

In un primo momento<sup>(27)</sup>, anche per i soggetti IAS/IFRS, una volta sancito il principio fiscale dell'irrilevanza della FTA, è stato consentito che maggiori ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore operati in ossequio alle disposizioni fiscali venissero gestiti extra contabilmente.

Si procedeva così alla compilazione del quadro EC della dichiarazione dei redditi per gestire tali differenze (come per i soggetti non *LAS Adopter*) e si utilizzava poi il quadro RV sostanzialmente per le differenze di FTA e per le altre dovute all'utilizzo dei nuovi principi.

In sede di prima applicazione degli IAS/IFRS, ai sensi dell'art. 13, comma 5 del D.Lgs. n. 38/2005, l'eliminazione nell'attivo patrimoniale di costi iscritti e non più capitalizzabili genera un disallineamento tra il valore civile (non più esistente a seguito dell'eliminazione) e quello fiscale. In tale caso, nel quadro RV va indicata la descrizione della posta eliminata dal bilancio e il corrispondente valore risultante prima della transizione ai principi contabili internazionali. Analogamente il quadro è stato utilizzato per l'eliminazione nel passivo patrimoniale di fondi di accantonamento considerati dedotti, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. n. 38/2005, nonché per le differenze che si sono generate in sede di utilizzo degli IAS/IFRS.

Tale approccio avrebbe portato, nel tempo, ad un naturale rigiro delle differenze temporanee tra principi contabili internazionali e regole fiscali ed ad un annullamento delle differenze permanenti al venir meno delle poste che le avevano generate.

Il passaggio delle disposizioni fiscali al principio della "derivazione rafforzata", evitando la tenuta del così detto "doppio binario", ha cercato sostanzialmente una semplificazione nella determinazione del reddito imponibile. Nel gestire tale passaggio si è necessariamente dovuto tenere conto dell'effetto dovuto alle operazioni già in essere con le vecchie regole ma con effetti, in tutto o solo in parte, che si sarebbero manifestati nel

---

<sup>(27)</sup> Fino al 31.12.2007.

futuro disciplinato dalle nuove disposizioni fiscali. Da qui la possibilità prevista di continuare a considerare tali differenze temporanee, fino al loro “esaurimento” (riversamento), sulla base delle disposizioni in essere al loro “nascere” o, in alternativa, eliminarle attraverso i così detti “riallineamenti fiscali”.

Considerando pertanto questi aspetti che hanno caratterizzato l'evoluzione delle disposizioni fiscali, il nuovo passaggio<sup>(28)</sup> dai principi contabili internazionali alle regole civilistiche sarebbe logico che potesse avvenire con le stesse modalità seguite per l'approdo agli IAS/IFRS.

Vale a dire mantenendo una sostanziale neutralità temporanea delle differenze che si originerebbero sul patrimonio netto a seguito del cambiamento delle regole utili alla predisposizione del bilancio.

Quanto sopra, oltre ad essere in linea con quanto disposto per gestire l'adozione degli IAS/IFRS, eviterebbe altresì per le imprese ingiustificati aggravii (come la tassazione di eventuali incrementi dei netti patrimoniali).

Gli effetti dei ripristini per il ritorno alle regole contabili nazionali sul bilancio, a fini fiscali, dovranno essere comunque opportunamente memorizzati, onde evitare doppie imposizioni o nessuna imposizione dei proventi, doppia deducibilità o nessuna deducibilità degli oneri, rispetto alla situazione passata. Così per l'avviamento rilevato e non ammortizzato in bilancio in base ai principi contabili internazionali, il passaggio alle disposizioni civilistiche dovrà considerare un eventuale ripristino dell'ammortamento non operato con un'immediata riduzione del patrimonio netto contabile. Si dovrebbe trattare di un'operazione fiscalmente irrilevante, gli operatori dovrebbero continuare ad ammortizzare l'eventuale valore residuo del *goodwill* in relazione alla sua vita utile tenendo conto dell'ammortamento extracontabile fiscalmente operato.

Seguendo la nostra ipotesi anche le operazioni di *leasing* finanziario<sup>(29)</sup> dovrebbero portare ad una rettifica sul patrimonio netto, fiscalmente neutra, nel caso di passaggio alla rilevazione seguendo il “metodo dei canoni”<sup>(30)</sup>.

---

<sup>(28)</sup> Che costituirebbe un ritorno, per le società che dalle disposizioni civilistiche passano all'uso degli IAS/IFRS, o un nuovo passaggio per quelle nate sotto le disposizioni previste dai principi contabili internazionali; a titolo di esempio le *newco* costituite dai soggetti IAS compliant.

<sup>(29)</sup> Rilevate nei bilanci IAS/IFRS come un finanziamento.

<sup>(30)</sup> Anche se la previsione, per i contratti in essere, di continuare con la rilevazione finanziaria potrebbe essere più ragionevole.

Allo stesso tempo, procedendo con la rilevazione dell'operazione nella deducibilità dei correlati componenti negativi (i canoni) si dovrà considerare quanto eventualmente già dedotto con la rilevazione finanziaria (come ammortamento ed interessi passivi). Considerando la possibile complessità dell'operazione di rettifica è logico rilevare come, per i contratti già in essere, una possibile esenzione del ripristino del metodo patrimoniale sarebbe certamente opportuna anche a fini fiscali.

Eguali conclusioni potremmo rilevare per le ben più complesse operazioni eventualmente in essere relative ai contratti derivati. In pratica in via generale saremmo portati a concludere che, il "ritorno al passato" (alle regole locali) dovrebbe sostanzialmente, salvo eccezioni, contabilmente riflettersi sul patrimonio netto in una situazione di temporanea neutralità fiscale. Tali effetti dovrebbero essere memorizzati al fine di evitare, in futuro, salti o duplicazioni d'imposta.

È chiaro come siano doverose le seguenti considerazioni:

1. per i soggetti che ritornano alle regole locali l'effetto fiscale non potrà prescindere dal considerare anche la situazione che si era originata nella prima adozione dei principi contabili internazionali e la sua evoluzione;
2. quanto sopra è strettamente dipendente dalla memorizzazione dei correlati aspetti contabili cosa che necessita un impianto ed una struttura organizzativa adeguata allo scopo<sup>(31)</sup>;
3. la mancanza fin dall'inizio di tale assetto strutturale potrebbe rendere difficile la gestione sia contabile e, conseguentemente fiscale, del "ritorno".

---

<sup>(31)</sup> Deve essere presente un sistema contabile che sostanzialmente consenta di memorizzare le differenze fin dalla loro origine seguendone poi l'evoluzione. Di fatto un sistema che permetta l'istituzione di una sorta di doppio binario contabile.

### **3. OPERAZIONI DI FINANZA STRAORDINARIA: GLI EFFETTI FISCALI PER LE BUSINESS COMBINATIONS<sup>(\*)</sup>**

#### **3.1. Considerazioni preliminari in ordine al principio contabile internazionale IFRS 3**

Le operazioni di finanza straordinaria rappresentano, sinteticamente, operazioni non ricorrenti volte a modificare in modo radicale la struttura delle società e spesso anche della compagine societaria. Tali operazioni comprendono diversi istituti con particolari caratteristiche tecniche/operative, quali cessioni di aziende, di rami e di assets particolari, conferimenti, fusioni, scissioni, ecc. Queste operazioni sono distintamente disciplinate dal nostro Codice Civile e dalla normativa fiscale italiana anche se, a volte, è dato ritrovare disposizioni sostanzialmente uguali a causa delle similitudini che alcune operazioni possono di fatto presentare.

Nel rispetto della normativa civilistica un aspetto importante consiste nelle modalità da seguire per la rappresentazione contabile delle operazioni.

In merito si dovrebbe cercare di considerare le finalità effettive che gli operatori vogliono perseguire e, pertanto, la rilevazione contabile dovrebbe essere differente a seconda che trattasi di operazioni volte unicamente a realizzare una sorta di ristrutturazione all'interno di un gruppo o, al contrario, perseguano uno scopo realizzativo.

In ogni caso, pur cercando di riflettere tale caratteristica attraverso la rilevazione contabile, le disposizioni civilistiche sono ben lontane dal richiedere una contabilizzazione delle operazioni con fini realizzativi in conformità ai valori di mercato, in quanto disposizioni sostanzialmente ancorate, come meglio vedremo in seguito, al criterio del costo.

---

<sup>(\*)</sup> A cura di Emanuela Fusa, Dottore Commercialista in Milano.

Sostanzialmente l'evoluzione della normativa fiscale ha cercato di non interferire con questi aspetti arrivando, ai fini della tassazione, ad una distinzione tra operazioni realizzative di reddito e quindi tassabili (come le cessioni/acquisizioni) e non realizzative, pertanto temporaneamente esenti (conferimenti, fusioni e scissioni).

Nel mondo IAS/IFRS, ai fini della rilevazione contabile, le operazioni di finanza straordinaria rappresentate dalle cessioni, dai conferimenti, dalle fusioni e dalle scissioni non vengono distinte per "tipologia". Trattasi sempre, in generale, di aggregazioni aziendali (*Business Combinations*) la cui disciplina deve variare unicamente quando, come vedremo, l'operazione è realizzata tra soggetti indipendenti rispetto a quando trattasi di operazione tra soggetti sotto comune controllo.

La prima fattispecie è trattata dal principio contabile internazionale IFRS 3 che disciplina la rilevazione contabile delle operazioni che avvengono al di fuori del Gruppo di riferimento comunque dotate di specifiche caratteristiche. L'IFRS 3, seguendo il principio della "prevalenza della sostanza sulla forma" per un'operazione di *Business Combinations*, non prevede differenti comportamenti contabili in relazione alle diverse tipologie di operazioni di finanza straordinaria (fusione, scissione, conferimento, etc.) bensì disciplina un'unica metodologia: il "metodo dell'acquisto" (*purchase method*). Pertanto la forma giuridica con cui viene realizzata l'operazione è irrilevante ai fini della rilevazione contabile.

In particolare, perché il documento contabile internazionale trovi applicazione, dall'operazione ne deve sostanzialmente derivare che il controllo di una o più attività aziendali distinte farà capo ad "una sola entità": l'acquirente. Siamo così economicamente di fronte alla concentrazione di più imprese o aziende in un'unica impresa. Ne deriva quindi che non rientrano nella disciplina dell'IFRS 3:

- le *joint venture*, definite e disciplinate dallo IAS 31;
- le aggregazioni tra entità soggette a controllo comune, aggregazioni tra entità sulle quali il medesimo soggetto ha il potere di determinare decisioni strategiche e politiche ottenendone i correlati benefici.

A titolo di esempio:

- le fusioni per incorporazione nelle quali la società incorporante detiene una partecipazione totalitaria o di maggioranza nella società incorporata;
- le fusioni tra società "consorelle", tra società che, in assenza di un rapporto partecipativo diretto, sono partecipate da un medesimo soggetto che le controlla;

- i conferimenti, le scissioni in cui rispettivamente la conferitaria e la beneficiaria sono società di nuova costituzione.

L'esclusione dall'applicazione dell'IFRS 3 riguarda quindi le diverse operazioni che rappresentano sostanzialmente riorganizzazioni infragruppo, operazioni che il documento contabile internazionale considera contabilmente neutrali, logica tipica del bilancio consolidato.

La rilevazione contabile prevista per le business combinations che devono invece seguire il principio internazionale, si basa sul metodo dell'acquisto (*purchase method*) per il quale il corrispettivo trasferito in una aggregazione deve essere valutato al *fair value* (valore equo) calcolato come la somma dei *fair values*, alla data di acquisizione, delle attività, delle passività sostenute dall'acquirente per tali soggetti e delle interessenze emesse dall'acquirente.

Il corrispettivo che comprende qualsiasi attività o passività risultante da un accordo sul "corrispettivo potenziale", deve essere rilevato al *fair value*. L'acquirente, quindi, contabilizza le attività, le passività effettive e potenziali identificabili dell'acquisito ai relativi *fair values* alla data di acquisizione (data in cui l'acquirente ottiene effettivamente il controllo). La contabilizzazione può eventualmente comprendere anche l'avviamento (se effettivamente presente) che, però, non sarà ammortizzato bensì unicamente sottoposto ad *impairment test* (verifica della consistenza del valore) ai sensi dello IAS 36.

L'IFRS 3 ha pertanto eliminato la possibilità di utilizzare, in via alternativa, il metodo del "*pooling of interests*", che prevedeva la rilevazione degli *asset* dell'incorporata in continuità dei valori contabili.

### 3.2. La rilevazione contabile delle operazioni di business combinations

In particolare la rilevazione di una business combinations passa attraverso le seguenti fasi operative:

1. determinazione della natura dell'operazione, vale a dire aggregazione d'impresa o meno;
2. identificazione dell'acquirente;
3. determinazione della data dell'acquisizione;
4. identificazione e misurazione delle attività e passività acquisite e delle interessenze di minoranza;
5. determinazione del costo di acquisto;
6. allocazione del costo dell'aggregazione (*purchase price allocation*).

Vediamo sinteticamente di seguito il contenuto di queste fasi.

## Determinazione della natura dell'operazione

La determinazione della natura dell'operazione avviene con riferimento all'ambito di applicazione del principio, in particolare con riferimento ai concetti di controllo e di business. Il business consiste in un insieme integrato di attività e beni gestite e condotte con l'obiettivo di fornire un ritorno in termini di dividendi, minori costi o altri benefici economici per gli investitori o altri possessori di azioni, membri o partecipanti.

## Identificazione dell'acquirente

L'acquirente è rappresentato dall'entità che ottiene il controllo delle altre entità o attività aziendali (business) partecipanti all'operazione. Il controllo è dato dal potere effettivo detenuto dal soggetto acquirente sull'acquisito.

Trattasi in sostanza del potere di determinare le politiche gestionali e finanziarie dell'entità acquisita al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Mentre le politiche gestionali comprendono le attività che governano l'operatività di un'impresa, (**politiche di gestione delle vendite, marketing, risorse umane, produzione, logistica, investimenti, ecc.**); le politiche finanziarie riguardano invece la sua finanza (**distribuzione dei dividendi, approvazione di budget/piani, definizione dei termini di pagamento, emissione di strumenti di debito, politiche contabili, ecc.**).

In ogni caso si presume la presenza del controllo di fronte all'acquisizione di più della metà dei diritti di voto, a meno che non sia possibile dimostrare che tale proprietà non costituisca controllo.

Le definizioni sostanziali del controllo diventa particolarmente rilevante nelle acquisizioni inverse, vale a dire in quelle operazioni in cui una società ottiene la proprietà delle azioni di un'altra società, emettendo per il pagamento un numero di azioni proprie tale che il controllo della società derivante dall'aggregazione passa ai proprietari della società acquisita.

Se ipotizzando che la società X emetta azioni per acquisire la società Y in modo tale che gli azionisti di Y, dopo l'operazione, possiedano il 60% dei diritti di voto in X (quindi il controllo) siamo di fronte al caso in cui, di fatto, l'acquirente della ipotizzata operazione è Y.

## Determinazione della data dell'acquisizione

La data dell'operazione dovrebbe coincidere con il momento relativo all'acquisizione del controllo. Generalmente è la data in corrispondenza della quale avviene il trasferimento del corrispettivo e l'acquisto delle attività nette della società acquisita (*closing date*). Occorre tuttavia considerare tutti quegli aspetti (fatti, circostanze) che potrebbero identificare un momento diverso dell'acquisizione del controllo (la data di acquisizione, a titolo di esempio, potrebbe essere antecedente al “*closing date*” in presenza di accordi vincolanti che, sostanzialmente, determinano l'acquisizione effettiva del controllo prima di questa data).

## Identificazione e misurazione delle attività e passività acquisite e delle interessenze delle minoranze

Dalla data di acquisizione l'acquirente deve:

- rilevare al *fair value* nello stato patrimoniale le attività e le passività identificabili dell'acquisita e l'eventuale avviamento (positivo o negativo) dovuto all'acquisizione;
- includere nel proprio conto economico il risultato di gestione dell'entità acquisita.

In particolare attività e passività devono essere contabilizzate solo in presenza dei seguenti requisiti:

- le attività, diverse da quelle di natura intangibile, solo se è probabile che generino benefici economici e se il loro *fair value* è misurabile in modo attendibile;
- le passività, diverse da quelle potenziali, solo se è probabile un esborso finanziario attendibilmente misurabile;
- le passività potenziali e le attività di natura intangibile, solo quando la valutazione del loro *fair value* è attendibile.

Quanto alle interessenze di minoranza possono essere rilevate, alla data di acquisizione:

- al *fair value* (“*full goodwill method*”<sup>(32)</sup>)

---

<sup>(32)</sup> Il *goodwill* deve essere iscritto al suo valore pieno (non solo la quota di pertinenza della capogruppo, ma anche quello delle minoranze).

**Esempio.** La società X acquisisce 80% della società Y. Il valore contabile netto delle attività e passività è pari a 200, il loro *fair value* alla data di acquisizione è invece pari a 400 il costo dell'acquisizione è 360.

- *pro-quota* del valore corrente delle attività nette acquisite attribuibili a terzi (“*partial goodwill method*”).

Il *fair value* del Patrimonio Netto degli azionisti di minoranza è determinato considerando i prezzi di borsa delle azioni dell’entità non detenute dall’acquirente o, in assenza, i prezzi di mercato sulla base di avvallate tecniche valutative.

## Determinazione del costo di acquisto

Sinteticamente il costo dell’acquisizione, alla data dell’operazione, è dato dalla somma del *fair value* delle attività corrisposte, delle passività assunte, degli strumenti di capitale emessi e dei costi attribuibili all’operazione di aggregazione<sup>(33)</sup>.

Nella sua determinazione alcuni aspetti che possono riguardare l’operazione meritano comunque attenzione, in particolare il caso in cui:

In base a tali ipotesi avremo:

	x	y	y	Consolidato	Consolidato
		Contabile	Al <i>fair value</i>	<i>Partial goodwill</i>	<i>Full goodwill</i>
Partecipazione	360				
<i>Goodwill</i>				40	50
Attività		400	800	400	400
ADJ <i>Fair value</i>				400	400
Totale	360	400	800	840	850
Passività		200	400	200	200
ADJ <i>Fair value</i>				200	200
PN del Gruppo	360	200	400	360	360
PN di terzi				80	90
Totale	360	400	800	840	850

<sup>(33)</sup> I costi correlati all’acquisizione sono costi diretti ed indiretti sostenuti dall’acquirente per realizzare l’aggregazione. Sono contabilizzati come spese relative ai periodi in cui vengono sostenute ed i servizi sono resi. L’unica eccezione concerne i costi per l’emissione dei titoli di debito o di capitale sostenuti al fine di effettuare operazioni di *business combinations*, i quali devono essere rilevati in conformità alle disposizioni dello IAS 32 e dello IAS 39.

- l'operazione è effettuata in più fasi;
- il pagamento è differimento;
- si hanno scambi di titoli.

Se l'operazione avviene in più fasi, la somma del costo che caratterizza ogni transazione rappresenta il costo di acquisto.

I singoli investimenti effettuati dall'acquirente nel capitale dell'acquisita, prima della data di acquisizione del controllo, si devono rilevare seguendo le disposizioni dei principi contabili internazionali IAS 28, IAS 31 e IAS 39, rispettivamente per le "partecipazioni in società collegate", le "partecipazioni in *Joint venture*" e gli "strumenti finanziari".

Nel momento in cui si ottiene il controllo, l'acquirente deve ricalcolare la partecipazione che deteneva in precedenza nell'acquisita al rispettivo *fair value* e rilevare nel conto economico l'eventuale perdita o utile.

Quando in precedenza l'acquirente rileva le variazioni di *fair value* della partecipazione di minoranza in un'apposita riserva di patrimonio netto, al momento dell'acquisizione del controllo, il valore contabilizzato nella riserva dovrebbe essere registrato a conto economico, come se l'acquirente avesse direttamente realizzato la vendita della partecipazione nel capitale dell'acquisita già detenuta prima dell'aggregazione.

Quando il pagamento dell'operazione è differito, il *fair value* del costo di ogni singola transazione deve essere attualizzato.

In presenza di uno scambio azionario, la miglior evidenza del *fair value* del costo dell'acquisizione è dato dal prezzo di borsa delle azioni emesse dall'acquirente alla data dello scambio.

Quando il mercato non è in grado di esprimere il *fair value* si deve ricorrere all'uso di criteri valutativi alternativi (tecniche consolidate in relazione al settore in cui l'impresa opera).

Importante è poi tenere presente<sup>(34)</sup> come nel caso in cui un accordo di aggregazione prevede rettifiche al costo dell'operazione in relazione ad eventi futuri, l'importo di tali rettifiche, se probabili ed attendibilmente determinabili, deve essere incluso nel costo dell'aggregazione alla data di acquisizione.

A titolo di esempio si pensi alle clausole di "*earn out*".

---

<sup>(34)</sup> Anche a fini fiscali, come di seguito avremo modo di vedere.

## Allocazione del costo dell'aggregazione

Alla data di acquisizione, l'acquirente deve allocare il costo dell'aggregazione alle attività, passività effettive e potenziali identificabili dell'entità acquisita, rilevandone i relativi *fair value* a tale data, fatta eccezione per le attività classificabili come detenute per la vendita, che saranno invece iscritte al *fair value* al netto dei costi di vendita. La determinazione del *fair value* deve essere totalmente rilevata (100%) comprensiva quindi anche delle eventuali interessenze dei soci di minoranza.

Anche l'allocazione del costo presenta alcune particolarità degne di essere considerate.

Vediamone di seguito alcune.

- **L'allocazione provvisoria del prezzo**

Riguarda tutti gli elementi patrimoniali della società acquisita, anche se non rilevati in bilancio (risorse intangibili, passività potenziali, attività per imposte differite, ecc.).

Come può ben immaginarsi non è sempre cosa semplice dare subito la giusta rilevazione contabile ai beni oggetto di un'operazione di business combinations (si pensi ai beni intangibili non contabilizzati).

Ne consegue come la rilevazione dell'operazione di aggregazione può, in caso di incertezza, essere inizialmente operata utilizzando valori *provvisori*.

Entro dodici mesi dalla data di acquisizione, l'acquirente dovrà però effettuare le necessarie rettifiche contabili di tali valori al fine di renderli definitivi.

- **La rilevazione dell'avviamento positivo o negativo**

La differenza positiva fra il costo dell'aggregazione ed il *fair value* delle attività, passività effettive e potenziali identificabili dell'acquisita determina il valore del *goodwill*. Tale eccedenza deve essere rilevata nell'attivo dello stato patrimoniale quale avviamento, parte del costo d'acquisto non allocata. L'avviamento così contabilizzato per l'acquirente rappresenterebbe pertanto i previsti benefici economici futuri derivanti da attività che non possono essere identificate individualmente e rilevate separatamente.

In pratica:

$$\begin{array}{r}
 \text{Costo per l'acquisizione} \\
 + \\
 \text{Ammontare delle interessenze di minoranza} \\
 + \\
 \text{Fair value di qualsiasi investimento precedentemente detenuto} \\
 - \\
 \text{Patrimonio netto dell'acquisita a valori correnti} \\
 = \\
 \text{Avviamento}
 \end{array}$$

Naturalmente si potrebbe anche essere di fronte ad un “*overpayment*”, vale a dire ad una sovrastimata che non trova una plausibile giustificazione in termini di benefici economici futuri. In tal caso il maggior costo della transazione dovrebbe essere correttamente imputato a conto economico come spesa dell’esercizio alla data in cui si perfeziona la *business combinations*, in quanto non rappresenterebbe un asset produttivo di benefici economici futuri.

Nel caso in cui la quota di attività e passività al *fair value* ecceda il costo dell’aggregazione, si dovrà rilevare immediatamente in conto economico come utile per il “buon affare”.

Occorre comunque tenere presente come sia opportuno, da un punto di vista operativo, nella fase di determinazione del costo di acquisto di una *business combinations*, classificare e valorizzare con il massimo livello di dettaglio possibile, tutti gli asset tangibili e intangibili allocabili sia all’azienda acquisita sia all’acquirente.

Ad ogni modo la rilevazione distinta dell’avviamento può essere dovuta solo ad un’operazione di *business combinations*. Rimane esclusa la contabilizzazione dell’avviamento internamente generato anche per i principi contabili internazionali così come avviene seguendo le disposizioni civilistiche.

L’avviamento rilevabile da un’operazione di finanza straordinaria, seguendo l’IFRS 3 sarà pertanto dato dalla differenza tra il costo dell’acquisizione (eventualmente comprensivo dell’ammontare delle interessenze delle minoranze e del *fair value* di qualsiasi investimento detenuto in precedenza) ed il patrimonio netto a valori correnti.

Se l’eccedenza è in funzione dei benefici futuri ottenibili dall’entità acquisita, (*positive goodwill*) verrà rilevata nell’attivo dello stato patrimoniale e, successivamente, unicamente assoggettata ad *impairment test*.

Per semplificare il discorso se consideriamo il caso di una fusione per incorporazione tra due società, in assenza di partecipazioni dell’incorporante nell’incorporata, con il criterio del “*purchase method*” le

attività e le passività (anche potenziali) della società incorporanda devono essere rilevate al loro *fair value* pertanto nel bilancio della società incorporante possono emergere differenze di fusione diverse da quelle che potrebbero invece rilevarsi dall'applicazione delle regole civilistiche che, invece, utilizzano i “**valori contabili**”.

Poiché nelle differenze rilevabili da una business combinations il documento contabile internazionale (IFRS 3) come abbiamo già visto considera il “costo dell'aggregazione aziendale” e il *fair value* al netto delle attività e delle passività rilevate nel bilancio della società che acquisisce il controllo, ne consegue che con un “costo dell'aggregazione”:

- più alto del *fair value* delle attività e delle passività della società incorporante, la differenza positiva è usata per rilevare i maggiori valori sulle attività e passività della società incorporata (incluso l'avviamento, **costo residuo dell'aggregazione aziendale**);
- più basso del *fair value* delle attività e delle passività rilevate nel bilancio della società incorporante, la differenza negativa (*negative goodwill*) deve essere rilevata nel conto economico quale ricavo.

L'esempio che segue servirà meglio a chiarire le differenze esistenti tra le rilevazioni operabili con l'uso del principio contabile internazionale rispetto a quanto indicato dalle regole del Codice Civile.

### **La società X attraverso un'operazione di fusione incorpora la società Y al 31 dicembre 2011, di seguito i valori principali ipotizzati per l'operazione:**

1. **X**, ha:
  - un capitale sociale di 600 diviso in 60 azioni ordinarie dal Valore Nominale pari a 10;
  - il *fair value* unitario delle azioni ordinarie di X è pari a 40;
2. **Y**, ha:
  - un capitale sociale di 300 diviso in 100 azioni ordinarie dal Valore Nominale pari a 3;
  - il *fair value* unitario delle azioni ordinarie di Y è pari a 12;
3. al 31 dicembre 2011:
  - **X emette** quindi 40 azioni ordinarie a fronte del concambio delle 100 azioni ordinarie di Y;
  - **le attività e le passività identificabili di Y**, ad eccezione delle attività non correnti, hanno un *fair value* equivalente al rispettivo valore contabile;

- il *fair value* delle attività non correnti è ipotizzato pari ad euro 1.500.

Di seguito quindi le situazioni patrimoniali di X e di Y al 31.12.2011 prima dell'operazione:

Stato patrimoniale di X			
Attività correnti	600	Passività correnti	500
Attività non correnti	3.000	Passività non correnti	1.200
		Totale passività	1.700
		Utili a nuovo	1.300
		Capitale sociale	600
		Totale netto	1.900
Totale attività	3.600	Totale passività e netto	3.600

Stato patrimoniale di Y			
Attività correnti	400	Passività correnti	200
Attività non correnti	1.300	Passività non correnti	500
		Totale passività	700
		Utili a nuovo	700
		Capitale sociale	300
		Totale netto	1.000
Totale attività	1.700	Totale passività e netto	1.700

Sulla base di quanto sopra ipotizzato avremo:

- **Costo di acquisto = 1.600**  
sostanzialmente dato dal *fair value* delle azioni emesse per il loro numero.

Nel nostro caso X emetterà in concambio 40 azioni nuove ordinarie il cui *fair value* è pari a 40 (quindi avremo  $40 \times 40 = 1.600$ );

- **Aumento di capitale di X = 400**  
ottenuto considerando il numero delle nuove azioni ordinarie di X emesse in concambio per il loro valore nominale (quindi  $40 \times 10 = 400$ );

- **Riserva sovrapprezzo = 1.200**

rilevabile dalla differenza tra il costo dell'acquisizione e l'aumento del capitale sociale di X (quindi  $1.600 - 400 = 1.200$ ) dove il costo dell'operazione (*business combinations*) è sostanzialmente determinato come segue:

*Fair value* delle attività e passività di Y = 1.200

Così determinato:

– attività correnti	400
– attività non correnti	1.500
– passività correnti	-200
– passività non correnti	-500

- **Goodwill = 400**

conseguentemente dato dalla differenza tra il costo dell'operazione ed il *fair value* delle attività e passività di Y (quindi  $1.600 - 1.200 = 400$ ).

Pertanto dopo la fusione X presenterà la seguente situazione patrimoniale:

Stato patrimoniale di X dopo la fusione			
Attività correnti	1.000	Passività correnti	700
Attività non correnti	4.500	Passività non correnti	1.700
<i>Goodwill</i>	400		
		Totale passività	2.400
		Utili a nuovo	1.300
		Capitale sociale	1.000
		Riserva sovrapprezzo	1.200
		Totale netto	3.500
Totale attività	5.900	Totale passività e netto	5.900

Da quanto abbiamo detto risultano abbastanza evidenti le differenze con quanto previsto dai principi contabili sinteticamente indicati dal Codice Civile.

Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, lo si dovrà imputare, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza, all'avviamento.

Al fine di meglio evidenziare tali differenze riproponiamo l'esempio ora esposto seguendo le disposizioni del Codice Civile, in tal caso avremo:

Stato patrimoniale di X dopo la fusione			
Attività correnti	1.000	Passività correnti	700
Attività non correnti	4.300	Passività non correnti	1.700
<i>Goodwill</i>	0		
		Totale passività	2.400
		Utili a nuovo	1.300
		Capitale sociale	1.000
		Avanzo da fusione	600
		Totale netto	2.900
Totale attività	5.300	Totale passività e netto	5.300

Dove i principali valori sono stati così determinati:

- **Aumento di capitale di X = 400**  
ottenuto considerando il numero delle nuove azioni ordinarie di X emesse in concambio per il loro valore nominale (quindi  $40 \cdot 10 = 400$ );
- **Riserva sovrapprezzo = 600**  
quale differenza negativa di fusione data dalla differenza tra l'aumento del capitale di X in termini nominali ed il Patrimonio netto dell'incorporata Y (quindi  $400 - 1.000 = 600$ ).

Importanti e rilevanti quindi le differenze tra le disposizioni del Codice Civile e l'IFRS 3, come abbiamo visto nell'esempio esposto per le operazioni di fusione.

In merito, l'art. 2504-*bis*, comma 4, del Codice Civile richiede la rilevazione contabile delle attività e delle passività della società fusa/incorporata a valori rilevabili dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione. Solo per le società che ricorrono al capitale di rischio, alla Nota Integrativa deve essere allegato un prospetto dettagliato con i valori correnti delle attività e delle passività delle società che hanno partecipato all'operazione con la relazione degli esperti sull'adeguatezza dei rapporti di concambio.

Siamo quindi contabilmente di fronte al metodo del “*pooling of interests*”, vale a dire della continuità contabile del valore dei beni trasferiti.

Unica eccezione la rilevazione del disavanzo di fusione e la sua parziale o totale imputazione ad incremento del valore dei beni dell'incorporata nei limiti del loro valore effettivo.

Tornando a considerare la rilevazione delle *business combinations* secondo quanto previsto dai principi contabili internazionali si deve tenere presente come in sede di allocazione del costo dell'operazione si devono rilevare anche le imposte differite attive e/o passive. Trattasi dell'imposizione dovuta alle differenze temporanee relative all'operazione straordinaria il cui valore a fini fiscali delle attività acquisite o delle passività assunte rimane quello rilevato dalla contabilità della società incorporata (salvo quanto operabile attraverso la normativa sull'affrancamento).

### 3.3. Le operazioni sotto comune controllo

Come abbiamo già accennato, IFRS 3 non si applica a tutte le operazioni di finanza straordinaria, i principi contabili internazionali non forniscono indicazioni su come contabilizzare le operazioni di riorganizzazione tra società del medesimo gruppo, operazioni che non consentono l'acquisizione del controllo di un'entità (ad es. *joint venture*) o coinvolgono soggetti già sottoposti al medesimo controllo (operazioni infra-gruppo).

Molteplici sono i dubbi sui criteri contabili che devono essere utilizzati. In merito si possono tenere presenti le indicazioni di ASSIREVI attraverso il documento OPI1 (Orientamento Preliminare 1).

Ad ogni modo, in mancanza di un documento contabile specifico si deve ricordare come, in questi casi, si dovrebbe utilizzare il principio contabile più idoneo in coerenza con la gerarchia indicata dallo IAS 8. Infatti, per il *Framework* e lo IAS 8, in assenza di principi contabili internazionali che regolamentano una specifica fattispecie, l'operatore alternativamente può:

1. valutare l'applicabilità di *standard* ed interpretazioni su temi simili e correlati, e/o definizioni, criteri di rilevazione/valutazione delle voci di bilancio presenti nel *Framework*;
2. riferirsi a principi contabili elaborati da altri *standard setter* diversi dallo IASB, purché coerenti con il *Framework*.

Ne consegue come, in linea con il "vecchio" IAS n. 22, per le operazioni realizzate tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo, generalmente si applica il principio della "continuità dei valori", nel

presupposto che trattasi di operazioni di mera riorganizzazione prive di una significativa influenza sui flussi di cassa dei singoli soggetti. Sostanzialmente l'uso del principio della “**continuità dei valori**” porta alla contabilizzazione di importi uguali a quelli che si avrebbero quando le imprese oggetto dell'aggregazione fossero state da sempre nello stesso gruppo eliminando, naturalmente, l'effetto delle poste infragruppo.

Infine, per risolvere la problematica in oggetto, può essere egualmente d'aiuto tenere presente anche come i principi contabili americani (US GAAP - EITF 90-5 *Exchange of Ownership Interests between Entities under Common Control*) riflettono, nei bilanci individuali, i valori del bilancio consolidato, valori di mercato con eventuali differenze di consolidamento (avanzi e disavanzi). Vediamo ora gli esempi che seguono.

**La società X attraverso un'operazione di fusione incorpora la società Y al 31 dicembre 2011. X ha una partecipazione totalitaria in Y del valore contabile pari a 500.000.**

Di seguito evidenziamo le situazioni patrimoniali ipotizzate per la società incorporante e per l'incorporata e la conseguente situazione dopo la loro fusione per incorporazione:

Stato patrimoniale di X prima della fusione			
Attività		Passività	
Partecipazione in Y	500.000	Passività	250.000
		Patrimonio netto	250.000
Totale attività	500.000	Totale passività e PN	500.000

Tabella 1

Stato patrimoniale di Y prima della fusione			
Attività		Passività	
Attività	350.000	Passività	50.000
		Patrimonio netto	300.000
Totale attività	350.000	Totale passività e PN	350.000

Tabella 2

Stato patrimoniale di X dopo la fusione			
Attività		Passività	
Attività	350.000	Passività	300.000
Diff. da annullamento	200.000		
		Patrimonio netto	250.000
Totale attività	550.000	Totale passività e PN	550.000

Tabella 3

Allocazione civilistica dell'avviamento secondo l'art. 2504-bis:

Stato patrimoniale di X dopo la fusione			
Attività		Passività	
Attività	500.000	Passività	300.000
Avviamento	50.000		
		Patrimonio netto	250.000
Totale attività	550.000	Totale passività e PN	550.000

Tabella 4

Allocazione secondo OPI 1:

Stato patrimoniale di X dopo la fusione			
Attività		Passività	
Attività	350.000	Passività	300.000
		Patrimonio netto	250.000
		Riserva negativa di fusione	-200.000
Totale attività	350.000	Totale passività e PN	350.000

Tabella 5

## 3.4. Profili fiscali delle operazioni di aggregazione aziendale

### 3.4.1. Premessa

Seguono ora alcune generali indicazioni che riguardano le principali considerazioni che possono farsi sugli aspetti fiscali delle operazioni di finanza straordinaria attuate dai soggetti che utilizzano i principi contabili internazionali. Facciamo presente che la “Commissione per le imposte dirette reddito d’impresa e operazioni straordinarie” dell’ODCEC di Roma ha elaborato su tale argomento un apposito Documento di approfondimento relativo ai profili di natura tributaria. Una sintesi del documento in oggetto è riportata nel capitolo 4 dell’elaborato.

Considerando le disposizioni del TUIR (artt. 172, 173 e 176 del TUIR) si rileva, in via generale, come le operazioni di fusione, scissione e conferimenti d’azienda siano caratterizzate da un regime di temporanea “neutralità fiscale”. Operazioni realizzative di reddito imponibile sono invece le operazioni di cessione di aziende e rami e, in alcuni casi, le cessioni ed i conferimenti di partecipazioni<sup>(35)</sup>.

Se cerchiamo di dare una motivazione logica a quanto sopra possiamo sostanzialmente rilevare come la neutralità fiscale delle prime tipologie di operazioni possa ravvisarsi nel fatto che, generalmente, riguardano la ristrutturazione dell’assetto organizzativo, rimanendo così estranee alla gestione operativa dell’impresa. Ne consegue l’inidoneità alla produzione del reddito (*almeno in modo diretto ed immediato*).

I principi contabili nazionali, in osservanza delle disposizioni del Codice Civile, rappresentano le operazioni di riorganizzazione aziendale guardando al loro contenuto giuridico. Da qui la distinzione tra operazioni con effetti diretti per l’azienda (cessioni e conferimenti di azienda e rami) volte al trasferimento di beni e, pertanto, a natura realizzativa, ed operazioni che riguardano invece i soggetti titolari (fusioni e scissioni societarie) e che, data la loro natura successoria, sono invece rilevabili in continuità dei valori contabili.

Le disposizioni fiscali, tentando un avvicinamento a questi concetti civilistici, a loro volta considerano neutre le operazioni successorie ed

---

<sup>(35)</sup> Cessioni di partecipazioni non caratterizzate dalla possibilità di applicare la normativa sulla participation exemption (PEX) e conferimenti di partecipazioni attuati seguendo le disposizioni previste dall’articolo 175 del TUIR quando in contabilità si rilevano i valori effettivi dell’operazione.

idonee a produrre redditi imponibili quelle realizzative. Anche i conferimenti d'azienda vengono considerati operazioni fiscalmente neutrali anche se, civilisticamente, sono assimilate agli atti di riorganizzazione aziendale (come le fusioni e le scissioni).

Per gli operatori *LAS compliant* l'art. 4 del decreto del 1 aprile 2009 n. 48 ha fornito opportune indicazioni sulla disciplina applicabile sia alle operazioni di aggregazione aziendale fiscalmente neutrali (fusioni, scissioni e conferimenti di azienda, rispettivamente artt. 172, 173 e 176 del TUIR) sia alle operazioni fiscalmente imponibili (cessione di azienda, art. 86 del TUIR).

Sostanzialmente la normativa in oggetto ha cercato di mantenere anche per i soggetti IAS, a fini fiscali, quella ripartizione tra operazioni di cessione di azienda, da una parte, e conferimenti di azienda, fusioni e scissioni, dall'altra già prevista per i soggetti che seguono le regole del Codice Civile. Nel far questo è stata necessaria una particolare attenzione al fatto che ai soggetti IAS/IFRS si applica, nelle rilevazioni contabili, il generale principio della "prevalenza della sostanza sulla forma", approccio certamente diverso da quello civilistico. Per l'art. 4 del Decreto, anche per i soggetti che utilizzano i principi contabili internazionali dovrebbe trovare applicazione il regime di neutralità fiscale previsto per le operazioni di conferimento di azienda, fusione e scissione disciplinato dal TUIR, sia che tali operazioni vengano realizzate al di fuori del gruppo di appartenenza sia al suo interno.

Proprio considerando le peculiarità dei principi contabili internazionali, il Decreto ha riconosciuto natura realizzativa a tutte le operazioni che sotto il profilo giuridico si riqualificano come cessione di azienda in senso stretto indipendentemente dal fatto che, ai fini IAS, realizzino delle vere e proprie *business combinations* o configurino cessioni tra soggetti sotto il comune controllo (*under common control*).

Quindi, sostanzialmente, la neutralità e l'imponibilità delle operazioni di finanza straordinaria che siamo soliti considerare anche ai fini civilistici avrebbe valenza anche per i soggetti IAS. Questo generale principio chiarito dal menzionato decreto era comunque già ravvisabile prima della sua emanazione. Bastava infatti considerare come il disposto dell'art. 83 del TUIR, che sancisce la valenza fiscale del principio della "prevalenza della sostanza sulla forma" per i soggetti *LAS compliant*, in deroga alle norme della Sez. I, Capo II, Titolo II, del TUIR, non dovrebbe estendersi anche alle operazioni straordinarie in quanto disciplinate da disposizioni fiscali contenute nel titolo III del TUIR e, pertanto, al di fuori della Sez. I, Capo II, Titolo II, del TUIR.

Di seguito andremo meglio a cercare di evidenziare le particolarità delle *business combinations* al fine di evidenziarne i correlati risvolti fiscali.

### 3.4.2. La neutralità fiscale

Al fine di affrontare il problema della fiscalità nelle operazioni di aggregazione aziendale condotte seguendo le disposizioni dei principi contabili internazionali che, come abbiamo indicato, non distinguono il trattamento contabile in base alla specifica tipologia giuridica dell'operazione, prenderemo spunto dalle fusioni in quanto buona parte di ciò che andremo ad esporre è altresì estendibile sia alle operazioni di scissione sia ai conferimenti.

Per le operazioni di fusione l'art. 172 del TUIR delinea una disciplina di sostanziale "neutralità" fiscale:

“La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate...” (art. 172, c. 1).

Inoltre: “nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote di alcuna delle società fuse possedute da altre. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società incorporata o fusa, non sono imponibili nei confronti dell'incorporante o della società risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.” (art. 172, c. 2).

Tale neutralità dell'operazione non solo ha valore nei confronti della società, bensì anche per quanto riguarda i suoi soci. Infatti, per il comma 3 del menzionato art. 172 del TUIR, il cambio delle partecipazioni originarie non genera realizzo, distribuzione di plusvalenze/minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società incorporata (art. 172 c. 3). Inoltre sono esenti le plusvalenze realizzate dai soci della società incorporata, attraverso il conguaglio in denaro eventualmente percepito in aggiunta all'assegnazione di azioni o quote della società incorporante. Tale esenzione è però diversamente prevista in relazione alla natura del socio; in particolare la limitazione è pari al:

- 95% del plusvalore realizzato, per il socio società di capitali, in

presenza dei requisiti previsti ai fini della *participation exemption* (pex - art. 87 del TUIR);

- al 50,28% del plusvalore realizzato, per il socio persona fisica imprenditore in presenza dei requisiti per la pex (art. 58 del TUIR).

Per il socio persona fisica non imprenditore occorre poi distinguere l'imposizione, quale reddito di capitale, in relazione alla qualificazione o meno della partecipazione. In particolare la tassazione è pari al 20%, a titolo definitivo, sulla differenza tra la somma ricevuta (o il valore normale dei beni ricevuti) ed il valore fiscalmente riconosciuto alla partecipazione non qualificata<sup>(36)</sup>; per la partecipazione qualificata, invece, si ha il concorso alla formazione del reddito imponibile per il 49,72% (art. 47 del TUIR).

Tornando a considerare la neutralità dell'operazione prevista dall'art. 172 del TUIR si può facilmente ritenere come tale disposizione sia stata elaborata dal legislatore considerando la "neutralità" civilistica dell'operazione (art. 2504-*bis*, c. 4. c.c. e OIC 4). Ma se così fosse tale previsione non sarebbe opportuna per i soggetti IAS/IFRS in quanto certamente "lontana" dalla rilevazione contabile in base al "metodo dell'acquisto" voluto dal documento internazionale IFRS 3. Ricordiamo che tale principio contabile richiede una valutazione al "*fair value*" dell'operazione, rilevazione certamente più idonea e coerente con una qualificazione fiscale in termini di operazione di realizzo.

Ancora si potrebbe sostenere come il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabilmente rilevati potrebbe essere giustificato considerando che i principi contabili internazionali configurano le operazioni di aggregazione aziendale quali operazioni di acquisto di un'azienda (o ramo).

Poiché l'acquisizione genera sostanzialmente la rilevazione di un costo (valore che viene attribuito alle attività e alle passività della società acquisita considerando appunto il relativo *fair value*) sembrerebbe razionale ritenerlo fiscalmente rilevante sulla base del nuovo principio fiscale della "*derivazione*".

---

<sup>(36)</sup> Una partecipazione può definirsi qualificata quando, alternativamente:

la percentuale dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria è superiore:

- al 2% per i titoli negoziati in mercati regolamentati
- al 20% per le altre partecipazioni

la percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio è superiore:

- al 5% per i titoli negoziati in mercati regolamentati
- al 25% per le altre partecipazioni.

Tuttavia, non si può dimenticare come in tal caso l'acquisto dell'azienda è realizzato attraverso un'operazione di fusione che, come avviene anche per le operazioni di scissioni ed i conferimenti aziendali, hanno una loro specifica disciplina fiscale (artt. 173 e 176 del TUIR).

Tale normativa non può certamente essere “scavalcata” da interpretazioni sia pur caratterizzate da una sorta di razionalità. Pertanto, non si può che rilevare come operazioni dotate della stessa sostanza economica possano anche essere assoggettate a disposizioni fiscali diverse in relazione alla disciplina che considera la loro specifica forma giuridica. Ne consegue come, anche se, contabilmente, i soggetti *LAS compliant* sostanzialmente rilevano l'operazione di acquisto di un'azienda anche nei casi di fusione, scissione e conferimenti tra soggetti indipendenti, da un punto di vista fiscale non si può prescindere dal rispetto della diversa impostazione stabilita dalla stessa norma fiscale. Pertanto, la neutralità fiscale della fusione così come prevista dall'art. 172 del TUIR<sup>(37)</sup> è certamente applicabile anche alle aggregazioni aziendali rilevate in base a quanto indicato dall'IFRS 3, salvo si proceda con un cambiamento o integrazione della norma stessa. Da tale neutralità fiscale consegue che l'incremento dei valori contabili delle attività della società acquisita a seguito della valutazione a “*fair value*”, nei limiti del costo sostenuto per l'acquisizione, non ha rilevanza ai fini della determinazione del reddito imponibile.

La norma prevista dal TUIR considera quindi attività e passività in base all'ultimo valore utile ai fini delle imposte sui redditi per la società che viene acquisita. È chiaro pertanto come si sia di fronte a valori contabili (in base agli IAS/IFRS) diversi rispetto a quelli utili ai fini impositivi. Ne consegue così che al quadro RV della dichiarazione dei redditi, viene delegato sostanzialmente il compito di rappresentare un apposito “prospetto di riconciliazione” tra i due opposti valori.

Solitamente la realizzazione di operazioni straordinarie da parte di un soggetto *LAS compliant* origina quindi importanti tipologie di disallineamenti tra valori contabili e valori fiscali. Proprio per questo il quadro RV del modello UNICO SC, assume un ruolo rilevante. Tale prospetto (sezione I) deve essere compilato dai soggetti “*LAS adopter*” al fine di evidenziare i disallineamenti tra valori fiscalmente riconosciuti e valori di bilancio emergenti in occasione di operazioni straordinarie. Il quadro RV mantiene così un ruolo di centrale importanza nella

---

<sup>(37)</sup> Come il 173 del TUIR per le scissioni ed il 176 del TUIR per i conferimenti.

predisposizione della dichiarazione dei redditi da parte di questi soggetti.

Come indicato, nella sezione I si devono evidenziare i disallineamenti tra i valori fiscalmente riconosciuti ed i valori di bilancio emergenti a seguito delle operazioni straordinarie. In pratica trattasi delle seguenti tipologie di operazioni:

- conferimenti di azienda, fusioni e scissioni;
- rivalutazione di beni;
- utili e/o perdite su cambi
- operazioni di conferimento agevolato ai sensi della legge n. 218/1990;
- altre operazioni.

Quando il disallineamento tra valori contabili e fiscali è dovuto in tutto o in parte dall'adozione dei principi contabili internazionali dovrà essere compilata l'apposita colonna titolata "IAS".

Nelle altre operazioni vi dovrebbero rientrare anche i disallineamenti derivanti da operazioni di cessione d'azienda poste in essere da soggetti IAS. Trattasi di un vero e proprio doppio binario tra valori fiscali dell'acquisita ante fusione e valori contabili post fusione, cosa certamente non semplice da gestire.

Da quanto detto consegue come il regime di neutralità fiscale previsto dall'art. 172 del TUIR per gli "avanzi" e "disavanzi" di fusione si applichi sia ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili tradizionali sia ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali. Tuttavia è bene tenere presente come il disavanzo e l'avanzo di fusione che emergono dall'applicazione delle disposizioni del Codice Civile non corrispondono alla rappresentazione contabile voluta invece dall'IFRS 3.

Tale documento internazionale, come abbiamo già avuto modo di vedere trattando gli aspetti contabili delle operazioni, considera le differenze tra il "costo dell'aggregazione aziendale" ed il "*fair value*" netto delle attività e delle passività rilevate nel bilancio della società che acquisisce il controllo.

Poiché l'art. 172, c. 2 del TUIR tiene conto dei maggiori valori iscritti per assorbire il disavanzo di fusione, sembrerebbe di dover necessariamente distinguere tra:

- maggiori valori rilevati nel bilancio dell'incorporante, esclusi dalla formazione del reddito imponibile, in quanto applicabile una specifica disposizione sul disavanzo;
- maggiori valori rilevanti ai fini della tassazione ordinaria, in quanto non assoggettabili alle disposizioni di cui al punto precedente.

In pratica, a seguito dell'applicazione del "*purchase method*" così come

previsto dall'IFRS 3, sembrerebbero possibili due alternative:

1. i maggiori valori sarebbero fiscalmente irrilevanti nel limite del disavanzo e per l'eventuale eccedenza rileverebbero fiscalmente secondo le regole comuni;

2. i maggiori valori sarebbero sempre (senza limiti) fiscalmente irrilevanti.

Indubbiamente la seconda soluzione sarebbe quella più vantaggiosa per il contribuente. Tuttavia, tale aspetto a parte, sarebbe opportuno tenere conto di come, in tal modo, si eviterebbero differenze nel trattamento tributario tra i soggetti che utilizzano i principi contabili internazionali e quelli che fanno invece uso delle regole civilistiche.

A supporto di quanto si afferma anche il fatto che l'Amministrazione Finanziaria ha previsto il regime di neutralità fiscale disciplinato dall'art. 172 del TUIR anche per i soggetti IAS/IFRS nel momento in cui ha concesso loro la possibilità di riallineare i minori valori fiscali ai maggiori valori civilistici attraverso la corresponsione di un'imposta sostitutiva (art. 176 TUIR c. 2-ter)<sup>(38)</sup>.

Non dobbiamo inoltre dimenticare che il DM del 1 aprile 2009 n. 48 (Regolamento di attuazione previsto con la finanziaria 2008) nell'indicare, per le "aggregazioni aziendali", appositi criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali con la normativa fiscale sulle operazioni straordinarie ha disposto la loro neutralità fiscale anche quando contabilmente rilevate in base alle indicazioni dell'IFRS 3.

In particolare, per i soggetti che a seguito dei principi contabili internazionali applicano il "metodo dell'acquisto", il comma 2, art. 4 del Regolamento di attuazione prevede che:

1. in luogo del disavanzo si ha riguardo alla differenza positiva tra il valore complessivo del patrimonio aziendale acquisito, come rilevato nel bilancio della società acquirente, e il patrimonio netto dell'acquisita;

2. le disposizioni dell'art. 172, comma 5 sulla ricostituzione nel bilancio della società risultante dalla fusione o incorporante delle "riserve in sospensione d'imposta", e dell'art. 172, comma 6 sulla "qualificazione fiscale" dell'avanzo di fusione del TUIR, trovano applicazione con riguardo all'"aumento di patrimonio netto della società acquirente".

Da quanto riportato è rilevabile come le differenze contabili tra il "costo dell'aggregazione aziendale" e il *fair value* netto delle attività e delle

---

<sup>(38)</sup> Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 57/E del 25.9.2008.

passività presenti nel bilancio della società che acquisisce il controllo non rilevano fiscalmente. Infatti, in presenza di una differenza positiva si tiene conto del regime di neutralità fiscale del “disavanzo” di fusione anche quando lo stesso incrementi i valori patrimoniali della società incorporata. In caso contrario (differenza negativa) subentra invece il regime di neutralità fiscale dell’“avanzo” di fusione. Così in presenza di un eventuale “*negative goodwill*” imputato, in osservanza delle indicazioni di IFRS 3 a conto economico quale componente straordinario di reddito occorrerà, in sede di dichiarazione, procedere con una corrispondente variazione in diminuzione nel quadro **RF del modello UNICO**, trattasi infatti della “differenza negativa” tra il valore complessivo del patrimonio aziendale acquisito, rilevato nel bilancio della società acquirente, e il patrimonio netto dell’entità acquisita.

### 3.4.3. La natura dei valori recepiti

Considerando le particolarità dei principi contabili internazionali, può accadere che, a seguito di una *business combination*, i beni che arrivano alla società beneficiaria<sup>(39)</sup> acquisiscano altra natura e quindi rappresentazione nel bilancio dell’acquirente o anche trattasi di beni non rilevati contabilmente nel bilancio del cedente. Tale aspetto sembra comunque essere già stato considerato dalla normativa sui riallineamenti previsti dal Decreto Legge n. 185/2008 e, pertanto, si può ritenere come anche in questi casi, per i soggetti non IAS, si possa mantenere la neutralità fiscale dell’operazione.

### 3.4.4. La retrodatazione delle fusioni

Per l’art. 2504-*bis*, secondo comma, del Codice Civile: gli effetti della fusione decorrono da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504. Nella fusione mediante incorporazione è comunque data la possibilità di stabilire una data successiva. Egualmente si possono stabilire date anteriori, in tal caso però unicamente per gli effetti relativi alla decorrenza:

- della partecipazione agli utili per le azioni o quote assegnate;

---

<sup>(39)</sup> Beneficiaria per le scissioni, conferitaria per i conferimenti, incorporante o risultante dalla fusione per le operazioni di fusione.

– dell'imputazione al bilancio della società incorporante, o che risulta dalla fusione, delle operazioni delle società che partecipano all'operazione (retrodatazione contabile).

Per gli effetti dell'operazione i principi contabili nazionali (OIC 4) forniscono alcuni chiarimenti sulla retrodatazione della partecipazione agli utili e sulla retrodatazione contabile. Venendo ora a considerare i principi contabili internazionali può rilevarsi come considerino le operazioni di fusione come una delle possibili forme di acquisizione delle aziende.

L'IFRS 3 richiede di contabilizzare le aggregazioni ai *fair value* alla data di acquisizione quindi non prevede la possibilità di una rilevazione contabile ad una data anteriore. In questo modo il documento assimila le operazioni di aggregazione aziendale alle cessioni di aziende.

Per la norma fiscale (art. 172, comma 9, del TUIR) l'atto di fusione può stabilire, ai fini delle imposte sui redditi, che gli effetti dell'operazione di fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante. Trattasi di una retroattività sostanzialmente dovuta ad esigenze contabili e, pertanto, dovrebbe avere correlati riflessi fiscali.

I principi contabili nazionali (OIC 4) in merito hanno precisato come la retroattività contabile e quella fiscale siano strettamente collegate, il reddito d'impresa si determina infatti considerando il risultato economico civilistico. Ne consegue che se si stabilisce la retroattività contabile automaticamente dovrebbe aversi anche la retroattività fiscale (attribuzione anche ai fini fiscali del risultato del periodo all'incorporante e la sua inclusione nel bilancio e nella dichiarazione dei redditi di quest'ultima). È chiaro che in tal modo, come lo stesso documento contabile nazionale precisa, si evita la redazione, per il periodo che intercorre dall'inizio dell'esercizio a quello di effetto reale della fusione, di un apposito "bilancio di chiusura" per la società incorporata o fusa e di un'apposita distinta dichiarazione dei redditi.

Eguale dovrebbe aversi la possibilità di compensare perdite di tale periodo dell'incorporata con utili dell'incorporante, e viceversa, dovendo ambedue essere imputati al bilancio d'esercizio dell'incorporante successivo alla fusione.

La norma fiscale nel recepire la retrodatazione contabile consente alla società risultante dalla fusione o incorporante di poter presentare una sola dichiarazione dei redditi, sia per la propria gestione sia per quella dell'incorporata, relativamente alla frazione di esercizio che va dall'inizio

dell'anno alla data di efficacia giuridica dell'operazione di fusione.

Questi motivi fanno sì che nel documento OIC 4 venga evidenziata l'inopportunità di una diversa soluzione (come la sola retroattività fiscale) che sarebbe infatti difficilmente gestibile. Da quanto indicato si può rilevare come per i soggetti che applicano IFRS 3 la sola retrodatazione fiscale dell'operazione (data l'impossibilità di quella contabile) sarebbe in contrasto con la normativa tributaria.

Il principio di derivazione (art. 83 del TUIR) è oggi la base per la determinazione del reddito d'impresa. I risultati del conto economico (quindi della contabilità) sono il punto di partenza per il computo del reddito imponibile. Con la sola retrodatazione fiscale dell'operazione di fusione l'acquirente andrebbe a presentare anche per la gestione dell'acquisita una dichiarazione dei redditi che si dovrebbe basare unicamente su valori extracontabili. Da non trascurare quindi anche i rilevanti oneri amministrativi dovuti alla necessaria predisposizione, in via extracontabile (per soli fini fiscali) di una contabilità dell'acquirente che recepisca in maniera unitaria le operazioni di gestione dell'acquisita attuate dalla data cui si vuole fare fiscalmente risalire (retroagire) l'operazione fino alla data della sua efficacia giuridica.

### 3.4.5. La deducibilità dei costi dell'operazione

I costi relativi all'operazione sono oneri che costituiscono componenti negativi di reddito inerenti l'esercizio in cui vengono sostenuti dall'impresa e, pertanto, sono deducibili in base al disposto dell'art. 109, primo comma, del TUIR. Per i soggetti che applicano le regole del Codice Civile i costi in oggetto solitamente rappresentano "costi di impianto ed ampliamento" (OIC 24). L'art. 2426, n. 5, del Codice Civile ne consente la rilevazione nell'attivo dello stato patrimoniale solo in presenza di una loro utilità pluriennale, previo consenso del collegio sindacale (se presente).

Tali costi vengono così ammortizzati in un periodo non superiore ai cinque anni (fino al termine dell'ammortamento possono distribuirsi dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ancora ammortizzati). Quando la loro capitalizzazione non è supportata da una razionale giustificazione economica devono immediatamente essere imputati al conto economico.

Per i principi contabili internazionali (IAS n. 38) tali oneri devono invece sempre e comunque essere spesi nell'esercizio del loro sostenimento essendo consentito capitalizzare, in presenza di determinate

condizioni, solo i costi di sviluppo.

Tornando agli aspetti fiscali, ferme le indicazioni iniziali sulla deducibilità di tali costi in base alla loro inerenza, relativamente all'ammontare da considerarsi e alla tempistica in base alla quale farli gravare nella determinazione del reddito imponibile, dovrebbe farsi riferimento all'art. 108 del TUIR. Tale norma ne prevede la deducibilità nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Tuttavia un'eccezione viene disposta per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali per i quali è invece prevista la deducibilità in quote costanti nell'esercizio in cui gli oneri sono sostenuti e nei quattro successivi.

Occorre comunque rilevare come tale disposizione potrebbe avere una sua razionale applicazione per le sole spese di aumento di capitale che, per IFRS 3, sono imputate a patrimonio netto a differenza dei soggetti che seguono le regole del Codice Civile che, al contrario, ne possono omettere la capitalizzazione. Per quanto riguarda invece le altre spese (due diligence, consulenze, ecc.) la loro rilevanza fiscale dovrebbe aversi nel periodo di imposta in cui sono imputate a conto economico, cosa che eviterebbe differenze irrazionali con i soggetti non IAS.

### 3.4.6. La ricostruzione delle riserve

La neutralità fiscale della fusione prevista dall'art. 172 del TUIR, estendibile quindi anche alle operazioni attuate dai soggetti IAS/IFRS<sup>(40)</sup> comporta che, per quanto riguarda la normativa fiscale relativa alla ricostituzione delle riserve, siano necessari opportuni chiarimenti sulla terminologica. Considerando le differenze che possono emergere dalle operazioni di fusione, così come richiamate dall'art. 172, comma 2 del TUIR, con l'espressione "disavanzo/avanzo di fusione da concambio" si devono infatti considerare diversi aspetti.

Per le imprese che seguono le disposizioni del Codice Civile la differenza negativa o positiva (rispettivamente disavanzo e avanzo) è data dalla somma dei patrimoni netti contabili delle società fuse e patrimonio netto della società risultante dall'operazione (in caso di fusione propria) ovvero tra il patrimonio netto contabile dell'incorporata ed il relativo aumento di capitale dell'incorporante.

Nelle società che applicano le disposizioni previste dal documento

---

<sup>(40)</sup> Secondo IFRS 3.

contabile internazionale IFRS 3 il disavanzo e l'avanzo da concambio rappresentano rispettivamente la differenza positiva e negativa tra il costo dell'aggregazione (*fair value* delle azioni emesse in concambio) ed il patrimonio netto dell'entità acquisita.

Per IFRS 3 l'“aumento di capitale” e l'“avanzo da concambio” di cui all'art. 172, comma 6 del TUIR<sup>(41)</sup> possono ritenersi equivalenti all'aumento del patrimonio netto pari al costo dell'aggregazione (*fair value* delle azioni emesse in concambio) quando le prime due grandezze rappresentano, come la terza, l'incremento di patrimonio netto dovuto dall'operazione. A questo punto si deve tenere presente che l'art. 172, comma 5, del TUIR distingue tre tipi di riserve oggetto di ricostituzione:

1. riserve tassabili in ogni caso se non ricostituite<sup>(42)</sup>;
2. riserve tassabili solo in caso di distribuzione<sup>(43)</sup>;
3. riserve tassabili in caso di riduzione del capitale della società incorporante o risultante dalla fusione per esuberanza, quando, prima dell'operazione, relative alle società fuse o incorporate sono imputate al loro capitale.

Per escluderne la tassazione della prima tipologia di riserve, quelle tassabili in ogni caso, devono essere ricostituite per il loro ammontare presso la società incorporante o risultante dall'operazione. La ricostituzione deve operarsi utilizzando prima l'eventuale avanzo di fusione. In ogni caso è importante considerare come questa differenza non emerge in presenza della rilevazione contabile dell'operazione in ossequio alle disposizioni previste dall'IFRS 3 (differenza positiva tra patrimonio netto contabile dell'incorporata e correlato aumento del capitale dell'incorporante).

Di conseguenza, in assenza di una specifica indicazione normativa, per individuare a cosa riferirsi, per analogia sembrerebbe ragionevole considerare l'uso prioritario della riserva in cui confluisce la differenza tra il “*fair value*” delle azioni emesse in concambio e il loro valore nominale<sup>(44)</sup>.

Considerando poi le riserve tassabili solo in caso di distribuzione, la

---

<sup>(41)</sup> Relativamente alla ricostituzione delle riserve dell'incorporata nel patrimonio netto dell'incorporante.

<sup>(42)</sup> Ipotesi particolari poco frequenti nella pratica: fondi sopravvenienze attive ex art. 55, comma 4 del TUIR ante D.Lgs. 344/2003, riserva per ammortamenti anticipati ex art. 67, comma 3 del TUIR ante D.Lgs. 344/2003.

<sup>(43)</sup> Come le riserve da rivalutazione ex L. 576/1975, 72/1983, 408/1990 e 413/1991; riserve da “condono” ex art. 15, comma 10, D.Lgs. 429/1982 convertito in L. 516/1982 – c.d. “manette agli evasori”).

<sup>(44)</sup> Generalmente trattasi della riserva per sovrapprezzo azioni.

norma fiscale, onde evitarne la tassazione, ne dispone la ricostituzione solo se e nel limite in cui sia presente avanzo di fusione o aumento del capitale in modo superiore al capitale complessivo delle società che partecipano all'operazione (al netto delle quote del capitale già possedute da ognuna).

Ma dall'applicazione del principio contabile internazionale, come già indicato, non può aversi un avanzo dall'operazione. Ne consegue come non potrà praticamente verificarsi per i soggetti IAS la prima ipotesi disciplinata dalla norma fiscale.

Quanto invece all'aumento del capitale, anche applicando il documento internazionale, può verificarsi che il numero delle azioni emesse dall'incorporante sia di ammontare tale che l'aumento di capitale correlato all'operazione superi la somma dei capitali sociali delle società prima dell'operazione<sup>(45)</sup>. Per il principio contabile internazionale IFRS 3, l'aumento di capitale è rappresentato dall'aumento del patrimonio netto dato dal “*fair value*” delle azioni emesse in concambio.

Pertanto tali riserve devono essere ricostituite per evitarne l'immediata tassazione in caso di distribuzione del capitale e del sovrapprezzo azioni, quando l'aumento del patrimonio, pari al “*fair value*” delle azioni emesse, superi la somma dei capitali sociali delle società partecipanti all'operazione.

Infine, a seguito di quanto disposto dall'art. 2445 del Codice Civile, si deve ritenere che non sussistano particolari differenze tra soggetti IAS compliant e non per quanto riguarda le riserve imputate al capitale delle società fuse o incorporate prima dell'operazione e poi distribuite attraverso la riduzione del capitale della società incorporante o risultante dalla fusione (terza categoria considerata dalla disposizione del TUIR).

Per quanto eccede l'avanzo di fusione si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata (diverse da quelle, in sospensione d'imposta, già ricostituite nel bilancio della società incorporante attraverso l'avanzo di fusione) secondo un criterio di proporzionalità (art. 172 comma 6 del TUIR).

L'“aumento di capitale” e l'“avanzo da concambio” di cui all'art. 172, comma 6 del TUIR, riferiti alla contabilizzazione in continuità di valori, possono intendersi equivalenti all'incremento di patrimonio netto dovuto all'applicazione dell'IFRS 3, pari al “*fair value*” delle azioni emesse in

---

<sup>(45)</sup> Ciò può, a titolo di esempio, verificarsi a causa dell'elevato valore effettivo dell'incorporata rispetto al suo capitale sociale.

concambio.

Pertanto nella ricostituzione delle riserve dell'incorporata nell'avanzo o nell'aumento di capitale sociale, non si dovrebbero considerare l'ammontare del capitale sociale e le riserve di capitali della società incorporata fino a concorrenza del costo della partecipazione annullato per effetto dell'operazione.

### 3.5. Il riallineamento dei valori per i soggetti IAS/IFRS nelle operazioni di fusione

Anche i soggetti *IAS compliant* possono avvalersi della possibilità prevista sia dalla “Finanziaria 2008” (L. 244/2007) sia dal “Decreto anticrisi” relativamente al riallineamento dei (minori) valori fiscali ai (maggiori) valori contabili dalla società “acquirente” nell'operazione di aggregazione<sup>(46)</sup>.

Considerando le disposizioni fiscali introdotte con la finanziaria 2008 la società incorporante ha la possibilità di affrancare i maggiori valori civilistici rispetto a quelli fiscali attraverso il pagamento dell'imposta sostitutiva<sup>(47)</sup>.

In particolare la società può “optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo” per l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo relativi all'azienda incorporata o fusa.

L'imposta sostitutiva prevista trova applicazione per scaglioni, in particolare:

- 12%, per la parte dei maggiori valori compresi nel limite di 5 milioni di euro;
- 14%, per quanto eccede i 5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro;
- 16%, per la parte che eccede i 10 milioni di euro.

Tale imposta deve essere corrisposta in tre rate annuali:

- prima rata, pari al 30% dell'importo totale;
- seconda rata, pari al 40% dell'importo totale;

---

<sup>(46)</sup> Nelle fusioni società incorporante o risultante dall'operazione.

<sup>(47)</sup> In merito non si deve dimenticare pertanto la necessità di compilare i relativi quadri RQ del modello relativo alla dichiarazione dei redditi.

- terza rata, pari al 30% dell'importo totale.

La seconda e la terza rata sono soggette ad interessi al tasso annuo del 2,5%. I maggiori valori affrancati delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono riconosciuti, ai fini dell'ammortamento, dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione. La deducibilità dell'ammortamento è quindi differita rispetto alla sua rilevazione contabile. In caso di realizzo dei beni prima del quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione si perdono i benefici dovuti all'affrancamento, vale a dire il riconoscimento del maggiore costo, l'eventuale ammortamento operato. L'imposta sostitutiva versata viene comunque scomputata dall'imposta dovuta sui redditi.

Hanno potuto essere oggetto di riallineamento anche i valori relativi ad operazioni attuate prima del 31.12.2007 nei limiti dei disallineamenti ancora presenti alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31.12.2007 o del periodo successivo, così come rilevati nel "Quadro RV" del modello Unico della dichiarazione dei redditi.

Il "Decreto anticrisi", D.Lgs. n. 185/2009 convertito dalla L. n. 2/2009, per tutte le imprese ai commi da 10 a 12 dell'art. 15 ha poi previsto una disciplina di riallineamento maggiormente agevolativa rispetto a quella ordinaria del TUIR. Tale disposizione è comunque applicabile alle immobilizzazioni immateriali che per effetto di conferimenti d'azienda, fusioni e scissioni assumono un maggior valore civilistico, quindi:

- avviamento;
- beni immateriali (brevetti, marchi, diritti di concessione, ecc.);
- attività diverse da quelle previste dal comma 2-ter dell'art. 176 TUIR (immobilizzazioni finanziarie, attivo circolante, crediti).

In tal caso l'imposta sostitutiva a scaglioni è stata sostituita da una sola aliquota del 16% da corrispondersi in unica soluzione entro il saldo della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è stata eseguita l'operazione.

Per le immobilizzazioni finanziarie e l'attivo circolante l'imposta sostitutiva è pari all'aliquota ordinaria; per i crediti, invece, occorre fare riferimento al 20%. Avvalendosi di tali disposizioni, per l'avviamento ed i marchi l'ammortamento è fiscalmente deducibile in 9 anni (10 dopo il mille proroghe 2010) rispetto ai 18 ordinari. A fini fiscali i maggiori valori affrancati sono riconosciuti a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta nel quale è versata l'imposta sostitutiva, tuttavia la deduzione dei correlati ammortamenti ha inizio dal periodo d'imposta successivo con l'ulteriore possibilità di dedurre in via extracontabile gli ammortamenti del maggior

valore.

Con la Circolare n. 28/E del 2009 l'Agenzia delle entrate ha poi chiarito che il nuovo regime di riallineamento sostanzialmente comporta un differimento della deduzione degli ammortamenti<sup>(48)</sup>, nel periodo di imposta in cui viene esercitata l'opzione non è consentito dedurre alcun ammortamento sui maggiori valori (nemmeno il diciottesimo ordinariamente spettante, art. 176 comma 2-ter del TUIR). Solo dal periodo d'imposta successivo si può dedurre l'ammortamento per noni (decimo<sup>(49)</sup>).

Il regime di "imposizione sostitutiva" può trovare comunque applicazione solo se alla società avente causa dell'operazione (conferitaria, incorporante o risultante dalla fusione, beneficiaria nelle scissioni) non è attribuita una mera pluralità di singoli beni bensì un complesso aziendale<sup>(50)</sup>.

A questo punto, guardando alle società *LAS compliant* è legittimo tenere conto della particolare situazione relativa alle operazioni sotto "comune controllo". Con la Risoluzione 124/E del 6 dicembre 2010, quale risposta ad una istanza di interpello, l'Agenzia delle Entrate ha assunto una particolare posizione di rigidità negando la possibilità di affrancamento dei maggior valori emergenti a seguito di una fusione tra soggetti IAS appartenenti ad uno stesso gruppo. Tutto ciò a causa della mancanza di specifiche disposizioni dei principi contabili internazionali sul trattamento contabile del disavanzo rilevabile da un'operazione di aggregazione (era questo il caso di una fusione) tra società *under common control*.

In questo caso, come abbiamo già avuto modo di vedere, non sono applicabili le disposizioni del principio contabile internazionale IFRS 3 a causa dell'assenza di una "sostanza economica" nell'operazione e la mancanza di una reale negoziazione tra le parti. Deve quindi applicarsi necessariamente il criterio contabile della "continuità di valori". Ne conseguirebbe il venir meno del presupposto fondamentale dell'autonoma iscrizione nel bilancio del soggetto risultante dall'operazione dei maggiori valori emersi e la conseguente rilevazione contabile dell'eventuale disavanzo dovuto all'operazione quale riserva

---

<sup>(48)</sup> Considerando che "i maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dal periodo di imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva".

<sup>(49)</sup> Vedi il mille proroghe 2010.

<sup>(50)</sup> Circolari n. 57/2008 e n. 8/2009.

negativa del patrimonio netto. Pertanto, per l’Agenzia delle entrate, il venir meno dell’autonoma iscrizione dei singoli plusvalori (con particolare riferimento all’avviamento) non farebbe generare alcun disallineamento tra valori civilistici e correlati valori fiscali.

È difficile cogliere la sostanza della posizione riportata, sostanza che ci porta inevitabilmente a rilevare come i valori considerati, prima dell’operazione straordinaria, dovrebbero essere già allocati in modo appropriato nel bilancio consolidato. In merito non dimentichiamo come le modifiche introdotte dal D.Lgs. 98/2011 hanno dato rilevanza ai dati contenuti nel bilancio consolidato anche ai fini fiscali, al fine di evitare trattamenti differenti tra operazioni concettualmente simili, da cui rileverebbero maggiori valori documentabili proprio attraverso il bilancio del Gruppo.

### 3.6. Aspetti particolari delle operazioni realizzative: le cessioni

Anche nel caso di operazioni di aggregazione che, fiscalmente, non sono caratterizzate da temporanea esenzione (cessioni) per i principi contabili internazionali occorre sempre distinguere a secondo che vengano attuate tra entità indipendenti, e quindi rilevate facendo uso del “metodo dell’acquisto” (IFRS 3) o se, al contrario, trattasi di operazioni “*under common control*” e, pertanto, si debba rispettare, nella rilevazione contabile, la “continuità dei valori”. Sinteticamente, nel primo caso (operazioni tra soggetti indipendenti) avremo che:

- l’acquirente contabilizza, inizialmente, l’azienda acquistata al suo “*fair value*”;
- il cedente,
  - se il corrispettivo è in natura, valorizza i beni ricevuti al “*fair value*”;
  - se il corrispettivo è in denaro, assume rilevanza il corrispettivo.

A fini fiscali, in caso di cessione diretta dell’azienda (o ramo) il corrispettivo della cessione, per il cedente concorrerà a formare il reddito imponibile in base all’articolo 86 del TUIR. In particolare quindi, come regola generale, tutta l’eventuale plusvalenza correlata all’operazione sarà tassata al momento del realizzo. In modo particolare però, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni la tassazione potrà avvenire, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Tale scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui

è stata realizzata.

Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui all'articolo 87 del TUIR, le disposizioni rilevate si applicano per i beni contabilizzati come tali negli ultimi tre bilanci. In merito da tenere presente che si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente.

### Le rettifiche successive

Nelle operazioni di aggregazione i principi contabili internazionali consentono agli operatori un termine massimo di un anno per poter rettificare l'allocazione iniziale dei beni oggetto dell'operazione, onde pervenire ad una rilevazione più precisa. Tali rettifiche dovrebbero poter assumere rilevanza fiscale considerando la rilevanza dei principi di **qualificazione, classificazione ed imputazione temporale** che caratterizzano i principi contabili internazionali. Alla data di acquisizione, quindi, l'acquirente deve rilevare, separatamente dall'avviamento, le attività acquisite e le passività assunte identificabili ed eventuali partecipazioni di minoranza nella società acquisita.

Quando l'identificazione secondo la reale natura degli *asset* non è particolarmente "facile" e, di conseguenza, richiede del tempo, la rilevazione degli importi potrà essere provvisoria, ed incompleta. Trattasi di una situazione che, solitamente, può riguardare l'avviamento e gli altri beni immateriali che con lo stesso si potrebbero confondere. Pertanto, durante il periodo di valutazione, l'acquirente potrebbe dover rettificare, con effetto retroattivo, i valori inizialmente rilevati in via provvisoria e, quindi, contabilizzare attività o passività aggiuntive in base ad eventuali nuove informazioni su fatti e circostanze in essere ma non conosciuti alla data di acquisizione.

Il problema che si pone in tal caso è capire se la riclassificazione che viene operata sulla rilevazione provvisoria assuma o meno valenza fiscale. Razionalmente si dovrebbe propendere per il sì in quanto considerando le disposizioni previste dall'art. 83 del TUIR, per i soggetti *LAS compliant* valgono, anche in deroga alle specifiche disposizioni del reddito d'impresa, i criteri di **qualificazione, imputazione temporale e classificazione** previsti dai principi contabili internazionali.

È importante comunque evidenziare come, con queste operazioni di "aggiustamento", ci si potrebbe trovare di fronte al caso in cui si rilevarebbero necessariamente costi non contabilizzati nel conto economico all'atto del sostenimento. La nuova rilevazione contabile

dovrebbe pertanto avere effetto retroattivo, il componente negativo non contabilizzato nell'esercizio dell'acquisto sarebbe rilevato, a riduzione del patrimonio netto, nell'esercizio della riqualificazione.

In merito è importante considerare come l'art. 109, comma 4, lett. b) del TUIR prevede, in deroga al principio di previa **imputazione** al conto economico dei componenti negativi di reddito, che **“le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi”**. Un comportamento diverso potrebbe portare a non riconoscere un costo effettivamente sostenuto.



## 4. CASI E ASPETTI PARTICOLARI DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE<sup>(\*)</sup>

Come emerge nella presente trattazione il tema fiscale sulle business combinations è ancora caratterizzato da molte incertezze che, naturalmente, oggi non possono che rendere più incerto e rischioso l'operato delle imprese.

Al fine di fare più chiarezza su questi argomenti e in parte meglio supportare le nostre considerazioni e le razionali conclusioni in precedenza evidenziate, abbiamo ritenuto utile, in conclusione, riportare in questo capitolo una sintesi del documento elaborato dalla Commissione "imposte dirette reddito d'impresa e operazioni straordinarie" dell'ODCEC di Roma.

Come più volte indicato la principale differenza che distingue l'IFRS 3 dalla prassi contabile italiana è la contabilizzazione delle operazioni definite come "*business combinations*" secondo il cd. *Purchase method*. Tale metodologia impone di valutare il patrimonio della società "acquisita" ed il corrispettivo dell'acquisizione ai valori correnti (i.e. di mercato). Diversamente, quindi, da quanto avviene nel sistema contabile nazionale le differenze emergenti in bilancio, definite nella prassi come avanzo o disavanzo, non rappresentano, rispettivamente, il minore o maggiore aumento di patrimonio netto della società acquirente rispetto al valore contabile netto delle attività acquisite, ma esprimono la differenza dei valori reali delle attività scambiate per l'acquisizione.

Sul punto l'art. 4, comma 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 8 giugno 2011 (in seguito anche Decreto IAS<sup>(51)</sup>), ribadisce

---

<sup>(\*)</sup> Elaborato della Commissione II.DD. e operazioni straordinarie dell'ODCEC di Roma, sintesi di Marco Murolo.

<sup>(51)</sup> Il Decreto citato nel testo è attuativo delle disposizioni contenute nel Decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito con modifiche nella Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, e come noto contiene le disposizioni applicative per la tassazione dei cd. *LAS Adopter*.

anche per i soggetti *LAS Adopter* la neutralità fiscale delle operazioni in commento e stabilisce una piena equiparazione dell'avanzo e del disavanzo, da fusione o scissione, alle differenze (prevalentemente da concambio) emergenti per via dell'applicazione del IFRS 3. Vi è, quindi, pieno rimando alle disposizioni di cui agli articoli 172 e seguenti del TUIR, confermando, oltre che il regime di neutralità fiscale, anche la possibilità di affrancare (in parte) i maggiori valori emergenti<sup>(52)</sup>. Tralasciando, per ora, specifici aspetti relativi al trattamento dell'avanzo e del patrimonio netto "ricostruito" di cui si dirà, è stato posto in dottrina<sup>(53)</sup> il dubbio se l'attuale normativa fiscale, basata sul principio della neutralità e pensata in ragione di operazioni che anche civilisticamente erano considerate come non realizzative, sia adeguata ai criteri di rappresentazione dell'IFRS 3, i quali, come detto, si fondano su un'impostazione del tutto opposta. Da un punto di vista strettamente operativo, le disposizioni fiscali, stabilendo di fatto un doppio binario quasi perfetto, non presentano particolari difficoltà di natura applicativa, in ragione della suddetta equiparazione (ai fini fiscali) tra le differenze di valori che emergono nella rappresentazione delle medesime operazioni secondo i due sistemi contabili (soluzione peraltro prospettata in dottrina prima dell'approvazione del Decreto IAS<sup>(54)</sup>).

Le principali perplessità sulla disposizione in commento si accentrano, pertanto, sulle eventuali differenze di trattamento che potranno emergere tra i soggetti che applicano gli IAS/IFRS e gli altri, in ragione della possibilità di affrancare, con piena rilevanza fiscale e secondo le stesse modalità, le differenze di valore emergenti da operazioni contabilizzate secondo il criterio, sia della continuità dei valori, sia del *purchase method*<sup>(55)</sup>

---

<sup>(52)</sup> Tale conclusione è, peraltro, ribadita dalla Relazione al Decreto che afferma: (...) i commi 1 e 2 sono volti a confermare la neutralità anche per le operazioni di fusione, scissione e conferimento rientranti nell'ambito applicativo del IFRS 3 e, quindi, segnatamente a confermare la neutralità dei maggiori valori emergenti da queste operazioni che sono configurate nel bilancio IAS come realizzative.

<sup>(53)</sup> Di Siena M., Bianchi M., *op. cit.*

<sup>(54)</sup> Cfr. Zizzo G., *Le aggregazioni aziendali contabilizzate in base allo IFRS 3*, in *Corr. Trib. N. 44/2007*, p. 3614 e ss. e Beghin M., *LAS, aggregazioni e imposizione reddituale*, in *Corr. Trib. N. 39/2008*, p. 3193.

<sup>(55)</sup> Segnaliamo, per completezza, come una possibile discriminazione potrebbe emergere anche dalla diversa entità dell'avanzo rilevato in bilancio che, come vedremo, potrebbe essere fiscalmente assimilato ad una riserva di capitale e, pertanto, all'atto della sua distribuzione non produrre imposizione in capo ai soci nel limite del costo fiscale della partecipazione.

che, come detto, potrebbero portare a risultati fortemente differenziati<sup>(56)</sup>.

## Avanzo – imputazione a conto economico e ricostruzione delle riserve

L'IFRS 3 dispone che l'eventuale eccedenza tra i valori di mercato delle attività acquisite e l'aumento del patrimonio netto dell'acquirente (cd. avanzo) deve essere allocato a riduzione del valore delle attività o ad incremento delle passività; ove questo non sia in tutto o in parte possibile, la parte non ridistribuita deve essere imputata a conto economico come utile.

In primis, occorre quindi interrogarsi sulla rilevanza fiscale di tale utile alla luce anche del nuovo e più stringente principio di derivazione che caratterizza i soggetti IAS/IFRS.

Come sostenuto da alcuni<sup>(57)</sup> tale valore non dovrebbe essere imponibile ai fini fiscali, in ragione del fatto che ove fosse emerso come una posta del passivo (fondo) sarebbe stato da considerarsi come un fondo tassato (e quindi fiscalmente non imponibile in caso di rilascio) e non può pervenirsi a diverse conclusioni solo in ragione del transito a conto economico<sup>(58)</sup>.

Altro tema contiguo riguarda l'obbligo, disposto dal comma 5, dell'art. 172 TUIR, di ricostituire le riserve in sospensione d'imposta nel patrimonio della società risultante dalla fusione.

Il Decreto IAS stabilisce che tale disposizione, insieme col comma 6, deve applicarsi all'aumento del patrimonio netto dell'incorporante (o risultante dalla fusione).

Sul punto è stato osservato come l'applicazione del *purchase method* dovrebbe portare, di regola, all'emersione di un maggior patrimonio netto della società "acquirente", non ponendosi, pertanto, particolari problemi applicativi; né pare, inoltre, che debbano assumere rilievo a livello fiscale differenze qualitative nella rappresentazione di detto patrimonio (ad es. se

---

<sup>(56)</sup> Si veda, in particolare, la nota n. 1.

<sup>(57)</sup> Cfr. Zizzo G., *op. cit.*

<sup>(58)</sup> Tale impostazione pare condivisibile alla luce della supposta neutralità (fiscale) dell'operazione nel caso in cui l'utile, eventualmente imputato a bilancio, sia rappresentativo di valori contabili attribuiti all'attivo patrimoniale che non trovano, se non dietro il pagamento di un'imposta sostitutiva, alcun riconoscimento fiscale e si tradurranno, pertanto, in costi fiscalmente indeducibili. Della stessa opinione pare, infine, l'Assonime nella *Guida all'applicazione dell'Ires e dell'Irap per imprese IAS Adopter*.

parte delle riserve dell'incorporata siano riportate come capitale dell'incorporante o viceversa)<sup>(59)(60)</sup>.

Qualche dubbio può, invece, sorgere in merito alla natura (fiscale) della parte di patrimonio netto che eccede la somma dei patrimoni contabili dei soggetti partecipanti all'operazione. Tale eccedenza dovrebbe essere considerata come utile liberamente distribuibile ai soci, in quanto e se rappresentativa dei maggiori valori dell'attivo (fiscalmente non riconosciuti) che subiranno una loro autonoma tassazione quando concorreranno alla formazione del reddito come costi indeducibili<sup>(61)</sup>. Sul punto, pur non giungendo a conclusioni definitive, l'Assonime<sup>(62)</sup> rappresenta anche tesi alternative, secondo cui l'eccedenza in parola dovrebbe qualificarsi come una riserva sovrapprezzo azioni (i.e. avente natura di riserva di capitale) in quanto assimilabile a quelle emergenti in sede di conferimento. I riflessi fiscali delle citate soluzioni appaiono, tuttavia, privi di significative differenze per i soggetti coinvolti nell'operazione, alla luce del fatto che l'emersione di tale riserva, se pur qualificata come di utili, non dovrebbe rappresentare un evento imponibile. Anche in capo ai soci, infine, l'effetto finale non dovrebbe essere significativamente diverso, infatti, pur avendo la distribuzione delle riserve di utili e di capitale un trattamento profondamente diverso, l'una imponibile per l'intero, l'altra solo per l'ammontare che eccede il costo fiscale delle partecipazioni, posto che le operazioni in disamina non incrementano i valori di carico delle quote possedute dai soci, il rimborso

---

<sup>(59)</sup> Cfr. Zizzo G., *op. cit.*

<sup>(60)</sup> Non ci occupiamo nel presente lavoro delle delicate tematiche che possono riguardare, sul piano civilistico, la rappresentazione del patrimonio netto dei cd. *LAS adopter*. Ci si limita ad osservare che, su di un piano squisitamente tributario, l'eventuale disallineamento tra patrimonio netto civilistico e patrimonio netto fiscale è un fenomeno che già interessa i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali e che trova un'efficace strumento di raccordo in appositi quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi.

<sup>(61)</sup> Di tale avviso, come già detto, appare Zizzo G., *op. cit.* Si osserva, inoltre, come a tale eccedenza non dovrebbe applicarsi il richiamato comma 6 dell'art. 172 TUIR, che fa letteralmente riferimento alle eccedenze **formate con il patrimonio netto delle società partecipanti all'operazione: (...) all'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione e l'attribuzione delle riserve di cui al comma 5 si applicano il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata o fusa (...) che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione.**

<sup>(62)</sup> Cfr. Assonime, *Guida all'applicazione dell'Ires e dell'Irap per imprese LAS Adopter*.

delle riserve di capitale (tutte) dovrebbe comunque generare plusvalenze imponibili<sup>(63)</sup>.

## Retrodatazione delle fusioni e scissioni

L'IFRS 3 non prevede, a differenza delle disposizioni contenute nel Codice Civile, la possibilità di retrodatare gli effetti contabili delle operazioni di *business combinations*<sup>(64)</sup>. Si pone, quindi, il dubbio se la retrodatazione degli effetti fiscali, oltreché opportuna, sia possibile in mancanza della medesima operazione contabile. Parte della dottrina<sup>(65)</sup> ritiene comunque possibile la retrodatazione fiscale degli effetti in parola, sostenendo che per tale opzione l'art. 172, comma 9, TUIR, richiede due requisiti, l'uno formale l'altro sostanziale, entrambi sganciati dalla retrodatazione contabile. Questi in particolare sarebbero: (i) l'indicazione, nell'atto di fusione, della data dalla quale si esplicano gli effetti fiscali e (ii) la non anteriorità di questa data a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della incorporante. A diverse conclusioni giungono, invece, altri commentatori<sup>(66)</sup>, i quali evidenziando la *ratio* che lega la disposizione fiscale in tema di retrodatazione a quella civilistica,

---

<sup>(63)</sup> Il tema presenta comunque notevoli complessità che non è possibile affrontare compiutamente in questa sede e che renderebbe più che opportuno, come segnalato anche da Assonime, un chiarimento ufficiale.

<sup>(64)</sup> Per completezza riportiamo il parere in dottrina (Caratozzolo M., *Gli LAS/IFRS: la rappresentazione contabile delle operazioni straordinarie*, relazione effettuata al convegno ABI tenutosi in Roma IAS/IFRS: la modernizzazione del diritto contabile in Italia) secondo il quale la retrodatazione degli effetti contabili sarebbe compatibile con l'impianto del IFRS 3. Contra, tuttavia, Zizzo G., *op. cit.*, Dolce R., Motta A., *op. cit.*

<sup>(65)</sup> Zizzo G., *op. cit.* e Assonime, *Guida all'applicazione dell'Ires e dell'Irap per imprese LAS Adopter*, quest'ultima in particolare pare propendere per l'applicabilità della retrodatazione in ragione della **finalità eminentemente semplificatoria** di tale disposizione, tesa ad evitare il formarsi di più periodi d'imposta. Tuttavia, a modesto avviso di chi scrive, le finalità semplificatorie, che sicuramente caratterizzano la disposizioni in commento, non vanno ricercate nel solo fatto che si determino più periodi d'imposta ma, al contrario, nell'evenienza che si generino più periodi d'imposta a fronte di un unico esercizio civilistico o viceversa. Condizione questa che verrebbe a determinarsi ove si consentisse di operare la retrodatazione ai soli fini fiscali.

<sup>(66)</sup> Dolce R., Motta A., *Operazioni di finanza straordinaria – Aspetti di rilievo contabili, civilistici e fiscali emergenti alla luce del principio contabile internazionale IFRS 3*, in *Il Fisco* n. 5/2007, p. 2445.

concludendo in modo dubitativo sulla possibilità di operare la prima in assenza della seconda. Sul punto parrebbe coerente con le finalità di “semplificazione”, che ispirano sia il Decreto IAS che la disposizione in commento, concludere nel senso di non consentire la retrodatazione degli effetti fiscali in mancanza del medesimo comportamento contabile. Non può, tuttavia, non osservarsi che una tale soluzione comporterebbe una disparità di trattamento, forse evitabile, tra i soggetti che applicano gli IAS/IFRS e quelli che adottano i principi contabili nazionali.

## Periodo di valutazione

Tra le peculiarità dell’IFRS 3 vi è la possibilità di rettificare i valori delle attività iscritte in bilancio entro un anno dal compimento dell’operazione (§ 45 – Periodo di valutazione); in tal caso la modifica ha effetto retroattivo alla data dell’acquisizione. Tale principio pone il rilevante interrogativo del se, ed eventualmente come, le rettifiche in parola possano assumere rilevanza fiscale. In assenza di commenti specifici sul punto, pare potersi affermare che la “nuova” rilevanza in ambito tributario dei principi di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale, dei principi contabili internazionali, possa esprimersi anche in questo ambito, dando alle risultanze contabili piena rilevanza fiscale. Tale conclusione pare, inoltre, rafforzata dalla constatazione che, anche per i soggetti che non applicano gli IAS/IFRS, in tali fattispecie la rappresentazione civilistica assume, in assenza di deroghe di natura fiscale e naturalmente al di fuori di evidenti abusi, una rilevanza anche ai fini tributari nell’individuare quali sono i valori ascrivibili (ed affrancabili oggi o fiscalmente riconosciuti ieri attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva) a ciascun bene, facendo – di fatto – della qualificazione e classificazione civilistica anche quella fiscale<sup>(67)</sup>.

---

<sup>(67)</sup> L’Agenzia delle Entrate si è espressa in passato, nella Risoluzione n. 111/E del 29.4.2005, su di un caso analogo che ha riguardato la (ri)qualificazione della posta avviamento in sede di *first time application (FTA)* degli IAS/IFRS. In tale circostanza si è negata la valenza fiscale della (ri)qualificazione operata, estendendo, peraltro, dette conclusioni anche a casi analoghi indipendenti dalla cd. FTA. La posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate potrebbe, tuttavia, essere oggi superata in ragione, da un lato, del nuovo principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83 TUIR, dall’altro, dalla considerazione che il *restatement* non rappresenta la correzione di un errore ma la miglior qualificazione e classificazione (in bilancio), secondo regole IAS/IFRS, dell’operazione realizzata.

Ciò detto, un particolare problema può porsi, ove la revisione avvenga successivamente alla chiusura di un autonomo periodo d'imposta, relativamente alla gestione fiscale di quelle componenti di reddito (ammortamenti, utilizzo fondi, ecc.) che hanno già concorso alla formazione del reddito imponibile in ragione della rappresentazione contabile espressa prima della citata revisione. In tal caso le soluzioni possibili sono, astrattamente, le seguenti: (i) lasciare immutati gli effetti fiscali realizzati nell'esercizio già chiuso (ad es. ammortamenti di beni la cui natura o valore è rideterminato), determinando in modo autonomo, seppur nel rispetto del divieto di doppia deduzione e tassazione di costi e ricavi, il reddito imponibile dei successivi esercizi o (ii) recuperare, nell'esercizio in cui avviene la revisione, gli effetti fiscali già cristallizzati, creando la situazione che si sarebbe avuta se, fin dall'inizio, attività e passività fossero state contabilizzate secondo i valori "rivisti". Ci si limita ad osservare che la prima delle soluzioni suddette, benché più complessa sul piano operativo, sembrerebbe più rispettosa del principio dell'autonomia dei periodi d'imposta<sup>(68)</sup>.

## Cessioni e conferimenti d'azienda tra società non assoggettate al medesimo controllo

Relativamente alle operazioni straordinarie aventi ad oggetto compendi aziendali, per i conferimenti valgono, in linea generale e salvo quanto espressamente specificato di seguito, le considerazioni già svolte per fusioni e scissioni; pertanto, l'eventuale maggior valore iscritto sui beni o a titolo di avviamento potranno essere oggetto di affrancamento ai

---

<sup>(68)</sup> Ulteriore profilo di maggior complessità potrebbe, inoltre, riguardare il caso in cui si sia provveduto ad affrancare valori, inizialmente allocati su beni che si qualificavano per l'opzione prevista dalle norme fiscali, che siano poi riallocati su altre voci del bilancio per le quali la predetta opzione non risulti possibile. Anche in questo caso le strade percorribili appaiono in astratto le seguenti: una, conservativa degli effetti, che continui a riconoscere i valori per i quali l'impresa ha corrisposto l'imposta sostitutiva (ovviamente facendo salva la possibile disapplicazione di comportamenti artefatti e unicamente finalizzati al perseguimento di un vantaggio fiscale), un'altra che preveda la restituzione dell'imposta pagata e il disconoscimento dell'affrancamento. Non pare vi siano, allo stato dell'arte, particolari argomenti per sostenere l'una o l'altra tesi è, tuttavia, più che mai opportuno che venga individuata una soluzione condivisa così da favorire un'unità di comportamento tra gli operatori.

fini fiscali. Viceversa nel caso di acquisti/cessioni di aziende – operazioni fiscalmente realizzative – il valore dei beni “pagato” dall’acquirente troverà pieno riconoscimento anche ai fini tributari.

Pare il caso di svolgere qualche breve riflessione in merito alla particolare fattispecie delle cd. acquisizioni inverse. Queste possono verificarsi in quei casi in cui il soggetto conferente ottiene, per mezzo del conferimento, il controllo del conferitario. In tale ipotesi, quindi, colui che appare formalmente come l’acquirente dell’azienda conferita (i.e. il conferitario) è, nella sostanza economica, acquisito dalla controparte. Anche in tale ipotesi sussistono significativi dubbi in merito alla corretta rappresentazione contabile da seguire ai sensi dell’IFRS 3. Stando, infatti, ai principi fin qui enunciati potrebbe concludersi che l’operazione descritta, qualificandosi come una *reverse acquisition*, dovrebbe essere rappresentata già nel bilancio individuale della conferitaria, esprimendo al valore di mercato i beni di quest’ultima, essendo lei stessa il soggetto acquisito. Tale impostazione ha sollevato numerose e significative perplessità, tra cui quelle della stessa l’Assonime<sup>(69)</sup>, in merito alla compatibilità di una tale rappresentazione con la normativa civilistica. Non pare, infatti, ammissibile nel nostro ordinamento che l’aumento di capitale della conferitaria sia sottoscritto mediante una rivalutazione dei beni di se medesima. Ciò porterebbe a concludere per l’opportunità di adottare la rappresentazione suddetta a livello di bilancio consolidato, conservando nei bilanci individuali un’impostazione più “classica” che preveda l’espressione ai valori correnti dei beni dell’azienda conferita e non della conferitaria.

Sul piano degli effetti fiscali non sorgono particolari dubbi in merito al trattamento da riservare all’operazione nel caso in cui si adotti una rappresentazione contabile analoga a quella prevista dai principi contabili nazionali. In tal caso l’operazione conserverà la propria neutralità (fiscale) e le eventuali differenze potranno essere oggetto di affrancamento secondo le ordinarie regole tributarie.

Ove, invece, si ritenesse possibile e opportuna l’impostazione che vuole espressi al valore di mercato i beni della conferitaria, sorgono non pochi dubbi in merito alla possibilità di esercitare l’opzione per l’affrancamento dei maggior valori, non essendo questi iscritti sui beni oggetto di conferimento.

---

<sup>(69)</sup> Cfr. circolare n. 51 del 12 settembre 2008.

Una possibile apertura in tal senso potrebbe rinvenirsi nella Risoluzione n. 111/E del 27.4.2009. In tale pronuncia l'Agenzia delle Entrate, esaminando il caso di una fusione inversa nella quale i maggior valori venivano iscritti sui beni dell'incorporante, ha ammesso la possibilità di esercitare l'opzione per il riallineamento dei valori fiscali di cui all'art. 172, comma 10-*bis*, TUIR<sup>(70)</sup>, sulla base delle seguenti argomentazioni: a) la differenza di valori emergente dall'annullamento delle azioni proprie è – economicamente – equiparabile alle differenze che si sarebbero generate annullando le azioni della società controllata nell'operazione di fusione diretta; b) gli effetti economici dell'operazione, anche in base al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, risultano i medesimi che si sarebbero avuti nel caso di fusione per incorporazione della controllata nella controllante.

Tali conclusioni potrebbero far propendere ad un'estensione delle conclusioni anche ai casi di acquisizioni inverse contemplati dall'IFRS 3, poiché se è pur vero che le differenze emergenti in tali operazioni non sono riconducibili ai valori contabili espressi dalle società coinvolte (ad es. partecipazioni detenute dalla controllante/incorporata), ciò non è effetto della particolare operazione posta in essere ma, al contrario, dell'applicazione del cd. *Purchase method* e, inoltre, l'equiparazione tra le differenze contabili (avanzo e disavanzo) e quelle emergenti in applicazione del IFRS 3, è espressamente stabilita dall'art. 4, comma 2 del Decreto IAS.

Di particolare interesse appare, inoltre, il richiamo dell'Agenzia delle Entrate, da un lato, alla corretta rappresentazione contabile che deriva dall'applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma che – come noto – pervade tutti i principi contabili internazionali IAS/IFRS, dall'altro, alla possibilità di superare la lettera dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 25.7.2008<sup>(71)</sup>, ove, nell'individuare le differenze di valore che possono essere oggetto di riallineamento, si fa riferimento a quelle iscritte sui beni **ricevuti**.

Si osserva, infine, che seppur il caso su descritto appaia più facilmente riferibile alle acquisizioni inverse effettuate attraverso una fusione (propria

---

<sup>(70)</sup> Il quale, come noto, richiama il regime di cui all'art. 176, comma 2-*ter*, TUIR, in tema di conferimenti d'azienda.

<sup>(71)</sup> Il quale, come noto, detta disposizioni applicative in tema di applicazione dell'opzione per il riallineamento dei valori di cui all'art. 176 TUIR.

o per incorporazione)<sup>(72)</sup>, lo stesso potrebbe essere esteso anche alle ipotesi di conferimenti d'azienda che realizzano una *reverse acquisition*<sup>(73)</sup>, rappresentando questi ultimi, da un punto di vista economico prim'ancora che fiscale, operazioni sostanzialmente equivalenti a quelle realizzate attraverso altri strumenti giuridici (ad es. fusioni); così concludendo si eviterebbe, infatti, una disparità di trattamento, tra *LAS Adopter* non, e tra *LAS Adopter* che pongono in essere la medesima operazione attraverso diversi strumenti giuridici. Il tutto, tra l'altro, senza un apparente danno per gli interessi erariali. Tuttavia, alla luce della complessità e della delicatezza delle tematiche suddette, permane l'opportunità di un chiarimento ufficiale sul punto.

Come detto, nelle fattispecie di cessione/acquisto di aziende non pare si pongano particolari problemi di coordinamento tra IFRS 3 e normativa fiscale, almeno nel caso in cui dall'acquisizione emerga un avviamento (ovvero una differenza positiva tra il corrispettivo pagato e il valore di mercato del compendio aziendale).

In tal caso, infatti, i valori iscritti sui beni (secondo criteri di mercato) e/o l'eventuale avviamento dovrebbero trovare piena rilevanza fiscale<sup>(74)</sup>. Ove, invece, dall'acquisizione emerga una differenza negativa (ovvero il corrispettivo pagato sia inferiore al valore di mercato dell'azienda acquisita), occorrerà chiedersi quale è il corretto trattamento fiscale di detta differenza.

Gli unici commenti sul tema<sup>(75)</sup> distinguono, anzitutto, se l'avanzo sia riferibile a perdite future o ad un cd. "buon affare". Nel primo caso, infatti, la differenza in commento dovrebbe essere iscritta nel passivo come un fondo rischi o oneri futuri; detto fondo dovrebbe considerarsi fiscalmente dedotto e, pertanto, concorrerà a formare il reddito negli

---

<sup>(72)</sup> Dove, come osservato da Assonime, *op. cit.*, il riferimento che l'art. 2 del Decreto Ministeriale 25.7.2008, fa ai **beni ricevuti** sembra agevolmente superabile non essendo indicato nelle norme primarie il "verso" della fusione.

<sup>(73)</sup> In tale ipotesi, invece, il citato Decreto Ministeriale è più netto nell'individuare i beni "dell'azienda conferita" come quelli i cui maggior valori possono essere oggetto di riallineamento.

<sup>(74)</sup> Alle stesse conclusioni perviene Assonime, *Guida all'applicazione dell'Ires e dell'Irap per imprese LAS Adopter*, la quale chiarisce inoltre che, ove la differenza tra prezzo pagato e *fair value*, non sia allocata ad avviamento ma imputata al conto economico, questa dovrebbe risultare pienamente imponibile.

<sup>(75)</sup> Ghiringhelli M., *La Fiscalità degli LAS* a cura di Francesco Crovato, *Il sole 24ore*, 2009.

esercizi futuri<sup>(76)</sup>. Ove, invece, l'avanzo sia iscritto a conto economico come utile, questo dovrebbe risultare fiscalmente imponibile in quanto rappresentativo dei maggior valori iscritti sui beni che hanno pieno riconoscimento anche tributario<sup>(77)</sup>.

Altro tema riguarda, infine, le modalità di determinazione e pagamento del corrispettivo. In particolare, ove il pagamento sia differito nel tempo l'IFRS 3 ne impone l'attualizzazione. In tal caso, come osserva parte della dottrina<sup>(78)</sup>, la componente interessi dovrebbe assumere una propria rilevanza in applicazione dei "nuovi" criteri di qualificazione ed imputazione temporale di cui all'art. 83 TUIR. Pertanto gli interessi attivi e passivi iscritti, rispettivamente, nei bilanci del venditore e dell'acquirente, rileverebbero secondo i propri criteri di competenza e dovrebbero essere assoggettati alle limitazioni di cui all'art. 96 TUIR. Relativamente, invece, alle cd. rettifiche di prezzo l'IFRS 3 dispone che queste siano riflesse nel costo dell'aggregazione nell'esercizio in cui divengono quantificabili. Pertanto le suddette rettifiche dovrebbero assumere piena rilevanza fiscale (in capo sia all'acquirente che al venditore) nell'esercizio in cui diverranno contabilizzabili secondo i criteri IAS/IFRS.

## Operazioni straordinarie tra soggetti cd. under common control

Altro tema riguarda il trattamento di tutte quelle operazioni di fusione, scissione, cessione e conferimento di azienda che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 3; queste sono, in particolare, le predette operazioni che, o non consentono l'acquisizione del controllo di un'entità (ad es. *joint venture*), o coinvolgono soggetti già sottoposti al medesimo controllo e si configurano, quindi, come operazioni infra-gruppo.

---

<sup>(76)</sup> Tale impostazione appare corretta a chi scrive, infatti, a differenza che nelle operazioni straordinarie caratterizzate da neutralità fiscale, nelle cessioni d'azienda i valori iscritti all'attivo patrimoniale trovano, generalmente, pieno riconoscimento (fiscale). Ne discende, pertanto, che anche le passività iscritte dovranno essere considerate come "fiscalmente riconosciute" altrimenti si avrebbero costi deducibili a fronte di utili non tassati.

<sup>(77)</sup> In tal senso anche Assonime, *Guida all'applicazione dell'Ires e dell'Irap per imprese LAS Adopter*.

<sup>(78)</sup> Ghiringhelli M., *La Fiscalità degli LAS* a cura di Francesco Crovato, *Il sole 24ore*, 2009.

Come detto, per tali operazioni è esplicitamente esclusa l'applicazione dell'IFRS 3 e quindi del cd. Purchase method, sussistendo ad oggi molteplici dubbi in merito ai criteri contabili che dovranno essere utilizzati<sup>(79)</sup>.

È opportuno da subito chiarire che, mentre per le operazioni fiscalmente neutrali (fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda) le difficoltà di rappresentazione contabile accennate nel § 1 possono, al più, tradursi nella perdita di opportunità fiscali (i.e. esercizio dell'opzione per l'affrancamento dei maggior valori), per quelle fiscalmente realizzative (cessioni d'azienda) le suddette difficoltà potrebbero tradursi in vere e proprie penalizzazioni per gli operatori.

Dispone, infatti, l'art. 4, comma 3 del Decreto IAS, l'applicazione dell'ordinario regime fiscale alle operazioni di cessione d'azienda anche ove non emergano i relativi componenti (positivi o negativi) di reddito o attività e passività fiscalmente rilevanti. Tale impostazione pone particolari problemi nei casi in cui la soluzione contabile prescelta porti alla mancata o insufficiente evidenziazione, nel bilancio dell'acquirente, dei valori tassati in capo al cedente.

Posto, infatti, che la normativa fiscale è chiara nello stabilire che detti valori devono essere riconosciuti all'acquirente, resta da capire come ciò possa avvenire in assenza della necessaria imputazione allo stato patrimoniale prima ed al conto economico poi.

Una possibile soluzione alla problematica in disamina, potrebbe consistere nell'equiparare l'attribuzione al patrimonio netto delle differenze contabili al transito a conto economico (come già, in linea generale, ammesso dalla stessa relazione illustrativa del Decreto IAS).

Ciò detto, permane la necessità di individuare i criteri di deducibilità fiscale di costi che, in un bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali, avrebbero rappresentato beni (immobilizzazioni materiali, avviamenti, ecc.) il cui valore avrebbe concorso alla determinazione dell'imponibile secondo regole (fiscali) chiaramente individuate. Tale problematica potrebbe trovare soluzione indicando nel libro cespiti il valore dei beni, materiali e immateriali, che si sarebbero iscritti in una rappresentazione contabile secondo le regole domestiche e, sulla base di

---

<sup>(79)</sup> Ricordiamo che, sul punto, la stessa Relazione al Decreto IAS afferma che allo stato dell'arte è dubbio quale debba essere il trattamento contabile delle operazioni in parola.

tale indicazione, far concorrere tali costi alla determinazione del reddito imponibile secondo le specifiche disposizioni del TUIR<sup>(80)</sup>.

Relativamente, invece, alle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali (fusione, scissione, conferimento d'azienda) i principali dubbi di natura interpretativa riguardano la possibilità di accedere all'opzione dell'affrancamento dei maggior valori di cui all'art. 176 TUIR. Tale regime sembrerebbe, infatti, escluso in tutti quei casi in cui le differenze contabili siano portate a riduzione del patrimonio netto dell'acquirente, rappresentando, quindi, da un punto di vista economico un costo (istantaneo) sostenuto dalle società partecipanti all'operazione (si pensi, ad esempio, ad un'operazione di fusione per incorporazione in cui il maggior costo di acquisizione della partecipazione rispetto al patrimonio netto contabile dell'incorporata, anziché essere attribuito ai beni dell'attivo o all'avviamento è portato a riduzione del patrimonio netto).

L'Agenzia delle Entrate ha negato, nella Risoluzione n. 124 del 6.12.2010, la possibilità di (i) affrancare comunque i maggior valori addebitati al patrimonio netto e (ii) dedurre il relativo valore sulla base di appositi prospetti extra-contabili in cui sia evidenziata la natura di tali differenze. In particolare, nella richiamata risoluzione è stato evidenziato come, da un lato, la derivazione rafforzata introdotta dalla Finanziaria 2008 porterebbe a valorizzare la rappresentazione imposta dagli IAS/IFRS, dall'altro, la *ratio legis* del citato riallineamento perseguirebbe, in un'ottica semplificatoria, l'eliminazione delle differenze tra valori contabili e fiscali delle poste di bilancio (essendo, pertanto, da scartare le ipotesi che porterebbero a soluzioni diverse).

---

<sup>(80)</sup> Preme segnalare la posizione dell'Assonime nella circolare n. 51 del 12 settembre 2008, secondo cui la soluzione proposta nel testo potrebbe essere condivisibile ma considerando il valore della riserva negativa imputata a bilancio come avviamento. In sintesi, la conclusione di Assonime è che nell'impossibilità di attribuire in bilancio tale maggior valore ai beni della società, questo debba essere considerato come integralmente riferibile ad avviamento e fiscalmente ammortizzato secondo le disposizioni dell'art. 103 TUIR. La stessa associazione sembra, inoltre, aver parzialmente cambiato posizione nella recente *Guida all'applicazione dell'Ires e dell'Irap per imprese LAS Adopter*, in cui si considera la possibilità di far riferimento, per l'attribuzione dei valori ai singoli cespiti, a criteri **convenzionali, obiettivi e verificabili**, quali i valori di perizia o dell'atto di cessione. È, infine, suggerita una possibile modifica normativa di particolare interesse che preveda la deducibilità dei costi in parola in via extra-contabile ed in un tempo determinato (es. cinque anni).

L'impostazione assunta dall'Agenzia delle Entrate non pare, tuttavia, convincere del tutto, in quanto: a) valorizza in modo eccessivo la cd. derivazione rafforzata, in un ambito, quello delle operazioni straordinarie, in cui la ribadita neutralità fiscale comporta "naturalmente" un regime di doppio binario pieno tra risultanze di bilancio e determinazione del reddito imponibile; b) limita la ratio delle norme sul riallineamento ad una mera semplificazione dei "rapporti" tra valori civilistici e fiscali delle poste di bilancio, non considerando invece, come osservato anche da Assonime nella circolare n. 51/2008, la natura (fors'anche prevalentemente) agevolativa di tali disposizioni che guardano con favore alle operazioni di riorganizzazione e ristrutturazione delle attività aziendali.

In sintesi, la linea interpretativa assunta dall'Agenzia delle Entrate penalizza tutta una serie di operazioni che, invece, il legislatore sembrerebbe aver voluto favorire e, tra l'altro, introduce una netta discriminazione tra *IAS Adopter* e non, e tra *IAS Adopter* che abbiano adottato un diverso criterio di rappresentazione contabile, in forza del principio di derivazione rafforzata e di una semplificazione che, si ribadisce, proprio per le operazioni cd. straordinarie non sembra essere alla base delle scelte compiute dal legislatore.

## Questioni generali comuni a tutte le operazioni

### Costi di acquisizione

Altro tema trasversale a tutte le operazioni di *business combinations* è quello relativo ai costi di acquisizione. Il trattamento contabile previsto dall'IFRS 3 è stato modificato in prossimità dell'emanazione del Decreto IAS e, nella sua attuale formulazione, non prevede più l'obbligo di capitalizzazione di tali spese che sono individuate, con un'elencazione puramente indicativa, come: provvigioni di intermediazione, spese di consulenza, legali, contabili, per perizie, nonché altre spese legali o consulenziali, costi amministrativi generali, ecc.

Sul piano fiscale l'art. 4, comma 1 del citato Decreto IAS si limita a stabilire la piena rilevanza **in ogni caso** dei costi in parola. Non è, tuttavia, chiaro se tale disposizione intenda affermare la rilevanza dei costi in parola anche ove oggetto di capitalizzazione (nel qual caso risulterebbe ad oggi già superata per via delle modifiche apportate all'IFRS 3), oppure se – già considerando le modifiche al principio contabile – voglia stabilire la piena deducibilità dei costi in parola anche ove correlati a beni che

generano redditi parzialmente non imponibili (ad es. partecipazioni di controllo). Il punto necessiterebbe di un chiarimento ufficiale, ci si limita qui ad osservare che sembrerebbe preferibile un'interpretazione evolutiva della norma che ne conservi un contenuto innovativo, ciò anche nella considerazione che alla data di emanazione del Decreto IAS le modifiche all'IFRS 3 erano già note.

Altro aspetto riguarda il rapporto tra la citata disposizione ed il comma 3 dell'art. 108 TUIR<sup>(81)</sup>; in particolare, occorre stabilire se gli oneri accessori debbano essere compresi tra quelle spese non più capitalizzabili per effetto degli IAS/IFRS, per le quali la citata disposizione stabilisce la deduzione (fiscale) in cinque anni. Tale soluzione non sembra, tuttavia, condivisibile poiché in parziale contrasto con la genesi e le finalità delle citate disposizioni. Si ricorda, infatti, come la versione in vigore dell'IFRS 3 quando fu introdotto l'art. 108, comma 3, TUIR, prevedeva l'obbligatoria capitalizzazione delle spese correlate alle operazioni in commento e, pertanto, è da escludersi che tale norma, la cui finalità di salvaguardia del gettito non è in discussione, intendesse riferirsi a tali oneri. Viceversa, il comma 1 dell'art. 4 del Decreto IAS<sup>(82)</sup>, sembra essere nato con l'espressa finalità di non penalizzare gli *IAS Adopter*, i quali, a differenza degli altri, erano obbligati a capitalizzare (sulle attività acquisite) le spese correlate alle acquisizioni<sup>(83)</sup>. Parrebbe, in sintesi, singolare che la finalità (perseguita dal comma 1, art. 4 del Decreto IAS) di evitare discriminazioni per i soggetti che adottano gli IAS/IFRS venisse – di fatto – sovvertita.

---

<sup>(81)</sup> Tale disposizione è stata introdotta dal D.Lgs. n. 38/2005, che aveva regolamentato, prima della Finanziaria 2008, il regime fiscale dei soggetti IAS e testualmente dispone che: (...) le medesime spese, non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.

<sup>(82)</sup> Il quale testualmente dispone: I costi accessori all'aggregazione aziendale, come definiti dagli IAS, costituiscono, in ogni caso, costi fiscalmente deducibili.

<sup>(83)</sup> In tal senso è chiara la Relazione di accompagnamento al Decreto IAS che afferma: il comma 1, peraltro, stabilisce la deducibilità dei costi di aggregazione aziendale (due diligence, consulenze, ecc.), ancorché tali costi, nell'ambito del bilancio redatto con gli IAS, vadano capitalizzati nei valori di acquisizione dell'azienda ricevuta. Tale soluzione appare opportuna sia per non creare discriminazioni con le analoghe operazioni realizzate dalle imprese che non adottano gli IAS e che imputano tali costi a conto economico con pieno riconoscimento fiscale e sia perché tale regola di capitalizzazione stabilita dallo IFRS 3 è stata da ultimo sostituita dallo IASB con un criterio, in corso di omologazione, esattamente opposto (un criterio, cioè, di imputazione di tali costi a conto economico).

Pertanto, anche alla luce delle perplessità su rappresentate, sembrerebbe corretto concludere nel senso di non considerare i costi in parola tra quelli cui si applica il regime di cui all'art. 108, comma 3, TUIR. Tale conclusione, anche in presenza di posizioni non del tutto chiare assunte dall'Agenzia delle Entrate<sup>(84)</sup>, oltre che rispettosa della ratio dell'art. 4, comma 1 del Decreto IAS (come detto orientata a non discriminare i cd. *LAS Adopter*), troverebbe una sua coerenza anche con riferimento al citato art. 108, comma 3, TUIR il cui fine è quello di rimandare la deduzione (fiscale) di costi che, al momento della sua introduzione, risultavano capitalizzabili nei bilanci redatti secondo i principi contabili nazionali e, viceversa, integralmente spesabili nei bilanci IAS/IFRS; in relazione a ciò nessun impatto dovrebbero avere le successive modifiche apportate ad un singolo principio contabile internazionale<sup>(85)</sup>.

### Fiscalità differita

Relativamente alle modalità di rilevazione della fiscalità differita, L'IFRS 3 (paragrafo 24) rimanda allo IAS 12. Questo al paragrafo 66 dispone che se i maggiori valori iscritti sui beni diversi dall'avviamento non sono fiscalmente riconosciuti, devono essere contabilizzate, in occasione dell'operazione straordinaria, le imposte differite passive; il paragrafo 66 dello IAS n. 12 chiarisce inoltre che la contropartita dell'iscrizione della fiscalità differita deve essere rappresentata da una pari variazione dell'avviamento.

Pertanto, nel caso di un'operazione di fusione, scissione o conferimento d'azienda che costituisca "aggregazione aziendale" (ai sensi della definizione data dall'IFRS 3), la società incorporante, risultante,

---

<sup>(84)</sup> L'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7 del 28.2.2011 - § 2.8.2, pag. 69, pur non affrontando il tema in modo diretto, in alcuni esempi proposti annovera le spese di riorganizzazione e riallocazione di attività tra quelle per le quali il legislatore nazionale consente la capitalizzazione, facendo intendere che queste debbano essere qualificate come non più capitalizzabili per effetto degli IAS/IFRS.

<sup>(85)</sup> Le conclusioni riportate nel testo sembrano essere condivise dall'Assonime nella *Guida all'applicazione dell'Ires e dell'Irap per imprese LAS Adopter* per quei costi che sono oggi integralmente spesi a conto economico; unica eccezione, inoltre, dovrebbero essere le spese per l'emissione di capitale sociale che restano ancora imputabili (integralmente) a patrimonio netto e relativamente alle quali potrebbe porsi qualche dubbio in merito all'integrale deducibilità nell'esercizio di sostenimento.

beneficiaria o conferitaria che redige il proprio bilancio secondo principi contabili internazionali:

- è tenuta a rilevare la fiscalità differita sui disallineamenti tra valori contabili iscritti e corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti, fatta eccezione per il disallineamento che insiste sull'eventuale voce di avviamento;
- in contropartita all'iscrizione contabile del fondo imposte differite, correlato ai predetti disallineamenti, pone un pari incremento della voce di avviamento.

L'iscrizione di detta posta di avviamento, al pari dei maggiori valori iscritti sui beni in dipendenza dell'operazione, dovrebbe essere – di regola – fiscalmente irrilevante alla luce della suddetta neutralità fiscale delle operazioni straordinarie che possono dar luogo a fenomeni di disallineamento tra valori civili e fiscali. Tuttavia, occorre chiedersi se la parte di “imposte differite” che comporta la capitalizzazione di una posta di avviamento sull'attivo possa essere oggetto di affrancamento ai sensi dell'art. 176 TUIR. In senso positivo sul punto sembrano concludere alcuni commentatori<sup>(86)</sup>, osservando peraltro che alla luce delle istruzioni fornite nel documento congiunto di Banca Italia, Consob ed Isvap n. 1 del 21/2/2008, [il risparmio fiscale derivante dal pagamento dell'imposta sostitutiva sugli incrementi di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali registrati in occasione delle \*business combinations\* deve essere rilevato in diretta contropartita del conto economico](#). Pertanto, conclude l'autore citato, dovrebbe escludersi che il pagamento dell'imposta sostitutiva comporti una riduzione dell'avviamento per la parte originariamente alimentata in contropartita delle imposte differite passive.

Quando, infatti, l'imposta sostitutiva viene assolta per affrancare i disallineamenti in questione, l'effetto di riallineamento che essa determina comporta anche la necessità di stornare le imposte differite che, secondo i principi contabili internazionali, sono state rilevate sul differenziale tra valori contabili e fiscali. In questo caso, l'imposta sostitutiva rappresenta il costo dell'esercizio che consente di ottenere, nell'esercizio medesimo, il beneficio rappresentato dallo storno della fiscalità differita.

L'effetto economico (positivo) che il pagamento dell'imposta sostitutiva genera a conto economico viene ad essere, nella sostanza, pari al differenziale tra l'ammontare dell'imposta sostitutiva stessa e

---

<sup>(86)</sup> Piazza M., *Acquisizione al test differite*, in *Il Sole 24ore* del 19 agosto 2008.

l'ammontare del fondo imposte differite che, proprio in ragione dell'assolvimento dell'imposta sostitutiva, deve essere stornato, in quanto correlato al totale dei disallineamenti affrancati calcolati al lordo delle imposte differite.

Oltre che in linea con gli indirizzi rinvenibili dal documento congiunto Consob – Banca d'Italia – Isvap del 21/2/2008, l'impostazione contabile che precede è conforme a quella che emerge dal Documento interpretativo Oic n. 3 del 25 marzo 2009 (paragrafo 4.3.1), e sembra rispettare la normativa fiscale di cui all'art. 176, comma 2-ter, del TUIR. Tale norma, infatti, nel consentire il riallineamento dei **maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta**, non sembra porre alcun limite al riallineamento, al di là dell'attribuzione dei maggiori valori in bilancio alle immobilizzazioni materiali ed immateriali relativi all'azienda e, ragionevolmente, sull'assunto che i maggiori valori siano "effettivi" e quindi rilevabili in base a corretti principi contabili. In tale ottica, essendo la rilevazione della posta di avviamento in contropartita alla fiscalità differita prevista espressamente dallo IAS 12 (paragrafo 66), non si intravedono particolari elementi ostativi al suo affrancamento ai sensi dell'art. 176, comma 2-ter del TUIR.

## BIBLIOGRAFIA

- IFRS 3
- Orientamenti preliminari Assirevi in tema di IFRS (OPI N. 1): Trattamento contabile delle “*business combinations of entities under common control*” nel bilancio d’esercizio e nel bilancio consolidato
  - OIC 4
  - D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005 Esercizio delle opzioni previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali.
    - Decreto 1 aprile 2009, n. 48: Regolamento recante: “Disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali”
      - Decreto 8 giugno 2011 - Ministero Economia e Finanze
      - Circolare n. 7/E del 28/02/2011 - Le regole di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS
      - Circolare Assonime. n. 51/2008 del 12.9.08 Imposta sostitutiva sulle aggregazioni aziendali
      - Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 57/E del 25.9.2008.
      - Articolo 2, comma 59 del decreto mille proroghe (DI 225/2010).
      - “IFRS 3 - Aggregazioni aziendali” a cura della Commissione Imposte Dirette, Reddito d’impresa e Operazioni Straordinarie dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma del 5 maggio 201°
        - “Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)” elaborata nell’ottobre 2005 dall’O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità).
        - Assonime “Guida all’applicazione dell’IRES e dell’IRAP per le imprese IAS adopter” del maggio 2011



## NUMERI PUBBLICATI

### Anno 2007

- nr. 1 L'amministrazione nelle S.r.l. • *Simone Allodi*
- nr. 2 Lo Statuto dei diritti del contribuente • *Alessandro Turchi*
- nr. 3 Finanziamento dei Soci • *Giorgio Zanetti*
- nr. 4 Le norme del codice di procedura civile applicabili al Processo Tributario • *Paolo Brecciaroli*
- nr. 5 Bilancio e misurazione della performance delle organizzazioni non profit: principi e strumenti • *Marco Grumo*
- nr. 6 La normativa Antiriciclaggio. Profili normativi, obblighi ed adempimenti a carico dei dottori commercialisti • *Gian Gaetano Bellavia*
- nr. 7 Limiti dell'informativa societaria e controllo dei bilanci infrannuali • *Roberta Provasi, Daniele Bernardi, Claudio Sottoriva*
- nr. 8 La previdenza nella professione di Dottore Commercialista • *Ernersto Franco Carella*
- nr. 9 L'introduzione dei Principi contabili internazionali e il coordinamento con le norme fiscali • *Mario D'ijino*
- nr. 10 La governance delle società a partecipazione pubblica e il processo di esternalizzazione dei servizi pubblici locali • *Ciro D'Aries*
- nr. 11 Il Consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR e DM 9 giugno 2004) • *Ambrogio Picolli*
- nr. 12 Il bilancio sociale nelle piccole e medie imprese • a cura di *Adriano Propersi*
- nr. 13 Le parti e la loro assistenza in giudizio • *Mariacarla Giorgetti*

### Anno 2008

- nr. 14 Il nuovo ordinamento professionale: guida alla lettura del d.lgs n. 139 del 28 giugno 2005 • a cura della Commissione *Albo, Tutela e Ordinamento 2005-2007*
- nr. 15 Carta Europea dei diritti del contribuente • a cura della Commissione *Normative Comunitarie 2005-2007*
- nr. 16 Elementi di procedura civile applicati alle impugnazioni del processo tributario • *Mariacarla Giorgetti*
- nr. 17 Il processo di quotazione delle PMI tra presente e futuro: il ruolo del dottore commercialista in questa fase di cambiamento • *Carlo Arlotta*

- nr. 18 Controlled Foreign Companies Legislation: Analisi comparata negli stati comunitari • *Sebastiano Garufi*
- nr. 19 Il codice di condotta EU: Finalità e analisi comparativa a livello europeo • *Paola Sesana*
- nr. 20 Il dottore commercialista e la pianificazione e il controllo nella PMI • *Aldo Camagni, Riccardo Coda, Riccardo Sclavi*
- nr. 21 La nuova relazione di controllo contabile (art. 2409 ter del Codice Civile) • *Daniele Bernardi, Gaspare Insaudo, Maria Luisa Mesiano*

## Anno 2009

- nr. 22 L'azionariato dei dipendenti come forma di incentivazione: ascesa e declino delle stock option? • *Vito Marraffa*
- nr. 23 Norme ed orientamenti rilevanti della Revisione Contabile • *Maria Luisa Mesiano, Mario Tamborini*
- nr. 24 Gli accordi giudiziali nella crisi d'impresa • *Cesare Zafarana, Mariacarla Giorgetti, Aldo Stesuri*
- nr. 25 Il bilancio consolidato e le scritture di consolidamento • *Francesco Grasso, Paolo Terazzzi*
- nr. 26 Conciliazione e mediazione: attualità legislative e profili operativi • *Aldo Stesuri*

## Anno 2010

- nr. 27 La crisi d'impresa - L'attestazione di ragionevolezza dei piani di ristrutturazione ex art. 67, 3° comma, lettera d) L.F. • *Commissione Gestione Crisi d'Impresa e Procedure Concorsuali*
- nr. 28 Il Consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR e DM 9 giugno 2004) seconda edizione • *Ambrogio Piccoli*
- nr. 29 L'arbitrato - Analisi e commenti dalla recente prassi • *Commissione Arbitrato - a cura di Alessandro Augusto*
- nr. 30 Il bilancio di sostenibilità delle multiutilities: esperienze a confronto • *Commissione Bilancio Sociale - a cura di Francesco Randazzo, Cristiana Schena, Gabriele Badalotti, Eros A. Tavernar*
- nr. 31 La riforma della revisione legale in Italia: una prima analisi del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010 • *Commissione Controllo Societario - Gruppo di lavoro: Daniele Bernardi, Antonella Bisestile, Alessandro Carturani, Annamaria Casasco, Gaspare Insaudo, Luca Mariani, Giorgio Morettini, Marco Moroni, Gianluca Officio, Massimiliano Pergami, Roberta Provasi, Marco Rescigno, Claudio Sottoriva, Mario Tamborini*
- nr. 32 Obbligo P.E.C. - Opportunità e problematiche per gli studi professionali • *Commissione Informatica e C.C.I.A.A. - Gruppo di lavoro: Fabrizio Baudo, Davide Campolunghi, Filippo Caravati, Alberto De Giorgi, Gianluca De Vecchi, Pietro Longhi, Daniele Tumietto*
- nr. 33 Nuova tariffa professionale - Commento alle modifiche intervenute • *Mario Tracanella*

**Anno 2011**

- nr. 34 Perdite di valore e avviamento secondo i principi IFRS • *Riccardo Bauer, Claudia Mezzabotta*
- nr. 35 Patrimonializzare e sostenere la competitività delle PMI italiane: la quotazione su AIM Italia • *Commissione Finanza e Controllo di Gestione - Gruppo di lavoro: Carlo Arlotta, Franco Bertoletti, Elisabetta Coda Negozio, Carlo Pesaro, Giorgio Venturini*
- nr. 36 La mediazione civile – Novità normative e contesto operativo • *Gruppo di studio Commissione Mediazione e Conciliazione - a cura di Maria Rita Astorina e Claudia Mezzabotta*
- nr. 37 La mediazione civile – Le tecniche di gestione dei conflitti • *Gruppo di studio Commissione Mediazione e Conciliazione - a cura di Maria Rita Astorina e Claudia Mezzabotta*
- nr. 38 Caratteri e disciplina del concordato fallimentare • *Carlo Bianco, Mariacarla Giorgetti, Patrizia Riva, Aldo Stesuri, Cesare Zafarana*
- nr. 39 Remunerare gli amministratori - Compensi incentivi e governance • *Gianluigi Boffelli*

**Anno 2012**

- nr. 40 Scritti di Luigi Martino • *Comitato Editoriale - a cura di Gianbattista Stoppani e Dario Velo*





finito di stampare  
nel mese di luglio 2012

**3LB srl**  
Osnago (LC)



# nr. 41.

Le particolarità che contraddistinguono i principi contabili internazionali e la loro continua evoluzione hanno richiesto e richiederanno un notevole adattamento delle disposizioni fiscali relative alla determinazione del reddito imponibile per i soggetti IAS adopter. Regole complesse spesso caratterizzate da incertezze che ne rendono difficile la pratica applicazione, così come avviene per quegli operatori che, necessariamente, devono abbandonare i principi contabili internazionali nella redazione dei loro bilanci e nella fiscalità delle operazioni straordinarie di aggregazione aziendale disciplinate dall'IFRS 3 (International Financial Reporting Standard).

Il quaderno, pertanto, dopo una breve premessa sulle principali disposizioni fiscali che disciplinano l'imposizione dei soggetti IAS/IFRS, ha cercato di fornire una sintetica analisi di queste tematiche.

La trattazione che ne è stata fatta non ha nessuna pretesa esaustiva bensì persegue la semplice finalità di fornire alcuni utili spunti di riflessione su tali argomenti, al fine di promuoverne una doverosa maggiore attenzione a livello normativo evitando incerti e rischiosi comportamenti degli operatori.

**Emanuela Fusa**, Dottore Commercialista e Revisore Contabile è iscritta all'Ordine di Milano ed è componente delle Commissioni di Diritto Tributario Nazionale e di Fiscalità Internazionale.

Vice Presidente del "Gruppo di studio Enrico Gustarelli per la fiscalità d'Impresa - Università Bocconi"; Consigliere e socio ANTI della sezione di Milano ed Associato AIAF. Organizzatore/Coordinatore del Gruppo di studio ANTI/AIAF su "l'effetto fiscale delle valutazioni aziendali".

Ha maturato una significativa esperienza nella revisione contabile e nella consulenza societaria, fiscale e aziendale nell'ambito delle operazioni straordinarie e valutazioni d'azienda.

È autrice di numerose pubblicazioni su tali temi e docente in corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale.